

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE DELL'UMBRIA**



PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 21 marzo 2007

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

Avvertenze: Ai sensi della L.R. 20-12-2000, n. 39, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in cinque parti: nella PRIMA parte sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalità rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti, i decreti del Presidente della Giunta - integralmente o in sunto -, nonché le disposizioni, gli atti e i comunicati emanati dagli organi regionali; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione nonché gli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale ed i dispositivi di sentenze e ordinanze della Corte che riguardino leggi della Regione; (le parti I-II sono pubblicate in un unico fascicolo); nella TERZA parte sono pubblicati gli annunci e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione e quelli liberamente richiesti dagli interessati, nonché gli avvisi di gara degli appalti di cui alla legge 11-2-1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. 20-5-1986, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; QUARTA parte sospesa pubblicazione; nella QUINTA parte sono pubblicati gli oggetti delle proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di indirizzo e programmazione, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione (L.R. 21-3-1997, n. 7).

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO SONO RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2007, n. 5.

Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali
Pag. 577

Sezione II

**DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2007, n. 42.

«Centro di documentazione dei prodotti delle botteghe artigiane e degli oggetti delle tradizioni dell'Umbria» di Garavelle - Città di Castello (PG). Designazione del rappresentante regionale in seno al comitato direttivo, ai sensi dell'art. 2 del regolamento di gestione del Centro medesimo Pag. 579

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2007, n. 43.

Comune di Orvieto. Svincolo del deposito delle indennità di servitù dei beni immobili occorsi per il consolidamento della Rupe, fossi e pendici. Ditta Baldini-Brocchetti Pag. 579

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2007, n. 94.

D.G.R. n. 1846 del 30 ottobre 2006. Precisazioni e integrazioni Pag. 580

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2007, n. 214.

Definizione requisiti minimi specifici di pers.le e organizzativi per le strutture che erogano prestazioni procreazione medicalmente assistita L. 40/2004, art. 6 e art. 10 ind.ne pacchetti prest.ni Pag. 581

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 febbraio 2007, n. 257.

Atto di indirizzo e coordinamento alle Comunità montane sulle modalità di esercizio delle funz. amministrative concernenti le attestazioni/certificazioni relative alla qualifica di IAP. Approvazione Pag. 592

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 febbraio 2007, n. 315.

L.R. 28 novembre 2003, n. 23 - Piano triennale 2004-2006 - Programma operativo annuale POA 2006, preliminare. Proroga del termine per la presentazione delle proposte d'intervento da parte dei comuni Pag. 594

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 gennaio 2007, n. 315.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - «Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato destinato a civile abitazione». Comune di Spoleto. Proponente: sig.ra Bellardini Tibaldi Leonarda Pag. 596

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 gennaio 2007, n. 316.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - «Valutazione di incidenza di un progetto di taglio ceduo - loc. pod. Castagneto» - comune di Castiglione del Lago Pag. 597

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 gennaio 2007, n. 317.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - «Valutazione di incidenza per un intervento selvicolturale in loc. pod. Poggio del duca» - comune di Castiglione del Lago Pag. 597

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 gennaio 2007, n. 318.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - «Ampliamento di un fabbricato». Comune di Norcia. Proponente: sig. De Angelis Fernando Pag. 598

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 gennaio 2007, n. 319.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - «Taglio piante nella fascia di asservimento dell'elettrodotto AT 150kV "Camerino-Cappuccini"». Terna S.p.A. Comune di Foligno Pag. 599

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 gennaio 2007, n. 320.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - «Piano attuativo di iniziativa privata stralcio funzionale comparato "MRE2" villaggio rurale». Fraz. San Biagio della Valle. Comune di Marsciano. Proponente: sig.ra Massetti Graziella Pag. 600

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 gennaio 2007, n. 321.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - «Riattivazione di un impianto idroelettrico con portata di 1462 l/s sul fiume Sordo». Comune di Norcia. Proponente: ditta Sidual s.r.l. Pag. 600

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 febbraio 2007, n. 802.

Dott. Maurizio Rizzuto: voltura autorizzativa dell'attività dello studio odontoiatrico in Gualdo Cattaneo (PG) «Dott. Vittorio Terenzi» Pag. 601

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 febbraio 2007, n. 803.

Centro salute «Borgo Cerreto» - Distretto sanitario Valnerina - Azienda sanitaria locale n. 3: autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di una struttura da destinare a sede per attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale - Cerreto di Spoleto (PG) Pag. 602

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO - SERVIZIO OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA TRA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 febbraio 2007, n. 1408.

POR Ob. 3 Accredito a regime: esiti procedura VAD. Soggetti richiedenti al 2 febbraio 2007 e audit in loco Pag. 603

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO VI PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE, PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI, COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 febbraio 2007, n. 1446.

Istituti civili riuniti di beneficenza di Umbertide - Presa d'atto sostituzione componente Consiglio di amministrazione Pag. 604

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO VI PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 febbraio 2007, n. 1447.

L.R. 22/2004. Associazione ARCI - Comitato territoriale di PG - 06122 Perugia. Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale Pag. 604

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO - SERVIZIO COMMERCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 febbraio 2007, n. 1502.

Legge n. 449/97 - art. 11. Credito d'imposta in favore delle PMI. Determinazione dirigenziale n. 11962 del 28 dicembre 2005. Rettifiche Pag. 605

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO - SERVIZIO OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA TRA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 febbraio 2007, n. 1627.

POR Ob. 3 Accredito a regime procedura straordinaria: esiti valutazione Pag. 605

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO VI PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 febbraio 2007, n. 1753.

L.R. 22/2004. Associazione Entropica Perugia. Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale Pag. 606

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI E POLITICHE PER L'INNOVAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 febbraio 2007, n. 1834.

P.S.R. per l'Umbria 2000-2006. Misura f) «Misure agroambientali». Annualità 2006-2007. Proroga termini di presentazione domande annuali di pagamento Pag. 606

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO BONIFICA E MIGLIORAMENTI FONDIARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 febbraio 2007, n. 1862.

L.R. n. 34/89. Approvazione graduatoria delle richieste di finanziamento pervenute nel II semestre del 2006 Pag. 607

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI E POLITICHE PER L'INNOVAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 marzo 2007, n. 2165.

D.D. n. 765/2007 - proroga dei termini di presentazione delle domande di riconoscimento degli organismi di consulenza Pag. 608

PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI E PRIVATI

PROVINCIA DI TERNI

Avviso di presentazione della domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso potabile ed igienico Pag. 608

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSIGLIO REGIONALE

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E PERSONALE - 27 febbraio 2007, n. 81.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 - art. 1 - comma 127 - «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica». Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria delle collaborazioni esterne e degli incarichi di consulenza conferiti dal Consiglio regionale nel periodo 1 luglio 2006-31 dicembre 2006 Pag. 608

Nomina del Presidente e del Vice Presidente della III Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale. (Nota Presidente C.R prot. n. 921 del 6 marzo 2007) Pag. 610

REGIONE UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, CAVE, MINIERE
ED ACQUE MINERALI

Avviso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Gubbio della istanza di rinnovo della concessione mineraria denominata «Case Nove» sita in loc. Ghignano Pag. 610

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
Servizio IV - Programmazione e gestione degli
interventi di emergenza sanitaria, sanità veterinaria
e sicurezza alimentare

Prot. 36438. Voltura del riconoscimento comunitario per laboratorio di sezionamento e di trasformazione prodotti a base di carne. Ditta Salumificio Battisti Alviero e figli s.r.l., con sede legale in zona industriale Pian di Porto - loc. Bodoglie, n. 148/7/T - Todi (PG), con sede operativa in zona industriale Pian di Porto - loc. Bodoglie, n. 148/7/T - Todi (PG) Pag. 610

PARTE SECONDA

LEGGI E DECRETI DELLO STATO

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'UMBRIA

Decreto di delega del Direttore regionale 8 febbraio 2007
Pag. 610

AVVISO DI RETTIFICA

REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE ALLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE
E STRUMENTALI
Servizio organizzazione e politiche per la gestione e lo
sviluppo della risorsa umana

Comunicato relativo all'Elenco delle collaborazioni esterne della Regione Umbria - II semestre 2006 - Legge 23 dicembre 1996, n. 662 - art. 1 - comma 127. (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Parte I-II - «Serie generale» n. 10 del 7 marzo 2006) Pag. 612

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 21 marzo 2007.

REGOLAMENTO REGIONALE 12 marzo 2007, n. 1.

Disposizioni di attuazione della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (Norme in materia di spettacolo). Abrogazione del regolamento regionale 8 agosto 2005, n. 4.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Supplemento straordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 21 marzo 2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 novembre 2006, n. 1977.

DOCUP Ob. 2 Regione Umbria 2000-2006. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea C(2006) 4251.

Supplemento straordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 21 marzo 2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 dicembre 2006, n. 2101.

Docup Ob. 2 (2000-2006). Presa d'atto approvazione del Complemento di programmazione previo accordo del Comitato di sorveglianza del 9 giugno 2006.

PARTE PRIMA

**LEGGI - REGOLAMENTI
DECRETI - ATTI DELLA REGIONE**

Sezione I**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2007, n. 5.

Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2003»):

a) disciplina le modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali non gestiti direttamente dagli stessi;

b) garantisce, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 90, comma 24 della l. n. 289/2002, la massima fruibilità degli impianti sportivi da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, dirette a soddisfare gli interessi generali della collettività;

c) valorizza il sistema degli impianti sportivi pubblici e la cultura dell'associazionismo sportivo territoriale, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche prive di fini di lucro; valorizza, altresì, le esperienze territoriali produttrici di modelli di gestione efficaci, già sperimentati nel territorio;

d) riconosce la funzione formativa delle attività motorie e sportive, in particolare l'importanza delle scienze motorie e sportive nella rete di aiuto sociale, nel rafforzamento delle relazioni interpersonali, nel superamento dei disagi e delle dipendenze;

e) promuove una adeguata attività informativa sul doping e sui rischi per la salute che questo comporta.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica agli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali, realizzati per un uso prevalentemente sportivo, attrezzati per la

pratica di una o più attività motorio-sportive, espresse ai vari livelli, eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

Art. 3.

(Soggetti affidatari)

1. Gli enti locali territoriali che non intendono gestire direttamente o mediante convenzione tra gli stessi gli impianti sportivi di cui all'articolo 2, comma 1, affidano il servizio in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive, salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 5.

2. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme indicate dall'art. 90, comma 17, lettere a), b) e c) della L. n. 289/2002.

Art. 4.

(Affidamento della gestione)

1. La gestione dell'impianto sportivo comprende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi.

2. L'individuazione degli affidatari del servizio di cui all'articolo 3, comma 1, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, in base ai seguenti criteri:

a) valutazione dei profili economici e tecnici della gestione dell'impianto e valutazione della qualificazione professionale ed esperienza nel settore della gestione di strutture sportive;

b) valutazione della qualità della proposta sportiva intesa come affinità del progetto di utenza con le caratteristiche dell'impianto;

c) valutazione della qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;

d) radicamento sul territorio dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Gli enti locali territoriali possono individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte oltre a quelli indicati al comma 2.

4. L'affidamento diretto del servizio di gestione può essere previsto nei seguenti casi:

a) qualora sul territorio di riferimento sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2;

b) qualora il servizio di gestione dell'impianto sia affidato direttamente ad una società, a capitale interamente o maggioranza pubblica, costituita nelle forme dell'articolo 90, comma 17, lettera c) della l. n. 289/2002;

c) qualora i soggetti sportivi operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo.

5. In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica l'affidamento della gestione avviene mediante

procedura ad evidenza pubblica a cui possono partecipare anche i soggetti di cui all'art. 90, comma 17 della L. n. 289/2002, e loro raggruppamenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 2, lettere a) b) e c) e dei vincoli derivanti dalla normativa statale e comunitaria.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, alla procedura di selezione sono ammesse a partecipare società di capitali anche in aggregazione con i soggetti di cui all'art. 90, comma 17, lettere a) e b) della L. n. 289/2002.

Art. 5.

(Convenzioni)

1. Gli enti locali territoriali proprietari degli impianti stipulano, con il soggetto affidatario del servizio di gestione, una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo.

2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce altresì le modalità e i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

3. La convenzione, in ogni caso, persegue le seguenti finalità:

- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
- b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo di utenza;
- c) adeguata promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

4. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utente.

5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo e il piano di conduzione tecnica.

6. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto. Il gestore può modificare o aggiornare annualmente il piano di utilizzo previa approvazione dell'ente proprietario dell'impianto.

7. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di vigilanza, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

Art. 6.

(Vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo concernenti la gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 2, sono esercitate dall'ente locale territoriale proprietario dell'impianto.

Art. 7.

(Norma transitoria)

1. Le convenzioni stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza prevista.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 12 marzo 2007

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Rometti, deliberazione n. 1782 del 25 ottobre 2006, atto consiliare n. 608 (VIII Legislatura).

— Assegnato per il parere alla III Commissione consiliare permanente «Servizi e politiche sociali - igiene e sanità - istruzione - cultura - sport», il 6 novembre 2006.

— Effettuata sull'atto un'audizione che si è svolta il 18 dicembre 2006, con i soggetti individuati dalla Commissione.

— Testo licenziato dalla III Commissione consiliare permanente il 22 febbraio 2007, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Rossi per la maggioranza e dal consigliere Tracchegiani per la minoranza (Atto n. 608/BIS).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con un emendamento, nella seduta del 6 marzo 2007, deliberazione n. 123.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale - Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti - B.U.R. e Sistema Archivistico - Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 90, commi 24 e 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2002:

«90. — Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica. Omissis.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

Omissis.»

Nota all'art. 3, comma 2:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, recante «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.», pubblicato nella G.U. n. 124 del 28 maggio 2004, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 (in S.O. alla G.U. n. 175 del 28 luglio 2004):

«7. — *Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica.* — 1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.»

— Si riporta il testo dell'art. 90, comma 17, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (si veda la nota all'art. 1):

«90. — *Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.* *Omissis.*

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Omissis.».

Nota all'art. 4, commi 4 lett. b), 5 e 6:

— Per il testo dell'art. 90, comma 17, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, si vedano le note all'art. 3, comma 2.

Sezione II

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2007, n. 42.

«Centro di documentazione dei prodotti delle botteghe artigiane e degli oggetti delle tradizioni dell'Umbria» di Garavelle - Città di Castello (PG). Designazione del rappresentante regionale in seno al comitato direttivo, ai sensi dell'art. 2 del regolamento di gestione del Centro medesimo.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, recante: «Testo unico dell'artigianato.», che all'art. 28 stabilisce il potenziamento dei centri per le tradizioni popolari dell'Umbria di Città di Castello ed Orvieto, istituiti con la legge regionale 9 agosto 1974, n. 46, mediante la creazione di strutture integrate, delegandone la gestione ai Comuni sopra riportati;

Visto altresì, il comma 3, dell'art. 28 della legge in

parola, che stabilisce tale potenziamento mediante la partecipazione di altri enti locali interessati, enti pubblici, associazioni di categoria, istituti universitari nella gestione dei Centri sopra citati;

Visto il regolamento di gestione del «Centro di documentazione dei prodotti delle botteghe artigiane e degli oggetti delle tradizioni dell'Umbria» di Garavelle - Città di Castello, approvato dal Consiglio comunale di Città di Castello, con propria deliberazione dell'11 febbraio 1993, n. 26, che relativamente alla composizione del comitato direttivo prevede la presenza al suo interno di un rappresentante della Regione Umbria;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2007, n. 237, concernente: «Centro di documentazione dei prodotti delle botteghe artigiane e degli oggetti delle tradizioni dell'Umbria di Garavelle - Città di Castello. Designazione del rappresentante regionale in seno al comitato direttivo, ai sensi dell'art. 2 del regolamento di gestione del Centro medesimo a seguito della mancata accettazione dell'incarico da parte del soggetto già designato.»;

Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta

Art. 1.

È designata, quale rappresentante della Regione Umbria in seno al comitato direttivo del «Centro di documentazione dei prodotti delle botteghe artigiane e degli oggetti delle tradizioni dell'Umbria» di Garavelle - Città di Castello (PG), di cui all'art. 2 del regolamento di gestione del Centro medesimo, la signora:

— Sonia Ciabucchi, nata a Città di Castello (PG) il 23 marzo 1974 e residente a Città di Castello (PG), via Colfiorito, n. 15.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di gestione del Centro in oggetto, la durata in carica del comitato direttivo coincide con quella del Consiglio comunale del Comune di Città di Castello. I membri uscenti del comitato direttivo restano, comunque, in carica finché non vengono nominati i nuovi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 7 marzo 2007

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2007, n. 43.

Comune di Orvieto. Svincolo del deposito delle indennità di servitù dei beni immobili occorsi per il consolidamento della Rupe, fossi e pendici. Ditta Baldini-Brocchetti.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

— che con proprio decreto in data 23 dicembre

2002, n. 353 è stata determinata la indennità provvisoria di esproprio e di servitù dei beni immobili necessari per il consolidamento della Rupe, fossi e pendici in comune Orvieto;

— che con proprio decreto in data 16 aprile 2003, n. 107 è stato disposto il deposito della somma di € 226,51 presso la Cassa depositi e prestiti a favore della ditta Baldini Franco, Luciano, Umberto e Broccatelli Filomena a titolo di indennità di servitù dei beni immobili di sua proprietà occorrenti per la realizzazione delle opere in parola;

— che la Commissione provinciale espropri di Terni a seguito degli adempimenti di cui all'art. 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e all'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ha determinato il valore in complessivi € 266,51 pertanto il Comune di Orvieto ha provveduto ad effettuare il versamento suppletivo di € 40,00;

Viste le quietanze in data 15 luglio 2003, n. 25 e 24 maggio 2004, n. 42 relative al deposito delle suindicate somme presso la Cassa depositi e prestiti di Terni;

Visto il proprio decreto definitivo di servitù in data 21 agosto 2003, n. 206;

Vista l'istanza in data 22 febbraio 2007, con la quale la ditta Baldini Franco, Luciano, Umberto e Broccatelli Filomena ha chiesto il rilascio del nulla osta occorrente per lo svincolo delle quietanze di deposito n. 25 emessa in data 15 luglio 2003 e n. 42 emessa in data 24 maggio 2004 dalla Cassa depositi e prestiti per la somma complessiva di € 266,51 rappresentante l'indennità dovuta al richiedente per la servitù sui beni immobili siti in comune di Orvieto distinti al catasto al foglio n. 186, particella n. 171 intestata alla ditta Baldini Franco, Luciano, Umberto e Broccatelli Filomena;

Viste le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rilasciate in data 15 febbraio 2007, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalle quali risulta che proprietari dei beni immobili di cui trattasi sono il sig. Baldini Franco, nato a Orvieto il 12 ottobre 1929, il sig. Baldini Luciano nato a Orvieto il 13 maggio 1952, il sig. Baldini Umberto, nato a Orvieto il 2 novembre 1949 e la sig.ra Broccatelli Filomena, nata a Orvieto il 1° luglio 1932 e che gli stessi sono liberi da ipoteche;

Ritenuto:

— che nessuna opposizione venne fatta avverso la misura dell'indennità, lo svincolo e il pagamento dell'indennità;

— che pertanto, risultando il richiedente essere stato nella piena e libera disponibilità della particella espropriata, nulla osta all'accoglimento della sua istanza;

Visto l'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto l'art. 57 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1.

È autorizzato lo svincolo, a favore del sig. Baldini Franco, nato a Orvieto il 12 ottobre 1929, del sig. Baldini Luciano, nato a Orvieto il 13 maggio 1952, del sig. Baldini Umberto nato a Orvieto il 2 novembre 1949 e della sig.ra Broccatelli Filomena, nata a Orvieto il 1° luglio 1932 della quietanza n. 25 posizione n. 0

di € 226,51 emessa in data 15 luglio 2003 e della quietanza n. 42 posizione n. 0 di € 40,00 emessa in data 24 maggio 2004 dalla Cassa depositi e prestiti di Terni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, diverrà esecutivo qualora, trascorsi i 30 giorni da tale adempimento, non siano pervenute opposizioni da parte di terzi.

Perugia, addì 7 marzo 2007

LORENZETTI

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 gennaio 2007, n. 94.

D.G.R. n. 1846 del 30 ottobre 2006. Precisazioni e integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla sanità e servizi sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, che ha previsto la possibilità di vendita di alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie;

Considerato che gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d,) e) ed f) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, possono quindi effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci banco o di automedicazione (OTC) e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica (SOP), previa comunicazione al Ministero della salute ed alla Regione in cui ha sede l'esercizio;

Vista la circolare del Ministero della salute n. 3 del 3 ottobre 2006 pubblicata nella *G.U.* n. 232 del 5 ottobre 2006 relativamente all'applicazione dell'art. 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248;

Considerato che fino all'entrata in vigore della succitata L. 248/2006 la vendita al pubblico dei medicinali, come stabilito dall'art. 122 del R.D. n. 1265 del 1934, era riservata esclusivamente ai farmacisti in farmacia;

Vista la D.G.R. n. 1846 del 30 ottobre 2006 «Art. 5 D.L. 223/06 convertito con modificazioni dalla legge 248/2006 «Disciplinare per la vendita di dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o

prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali»;

Vista la segnalazione, ai sensi dell'art. 21 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 24 novembre 2006 n. 38058;

Vista la nota del ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, on. Linda Lanzillotta in data 4 dicembre 2006 n. 2452.GAB;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute e di conseguenza:

— di ricondurre alla autonomia dei singoli esercizi commerciali l'installazione del registratore fiscale «dedicato» e del fax «dedicato»;

— di ribadire che il prelievo del farmaco da parte del cittadino non possa verificarsi in assenza del farmacista;

2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e di comunicarla all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e al il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

Il Relatore
Rosi

Il Vicepresidente
LIVIANTONI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **D.G.R. n. 1846 del 30 ottobre 2006. Precisioni e integrazioni.**

La circolare del Ministero della salute n. 3 del 3 ottobre 2006 «Applicazione dell'art. 5, commi 1, 2, 3, 3 bis e 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» fornisce indicazioni in merito all'attività di vendita di alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie.

La Regione Umbria con D.G.R. 1846 del 30 ottobre 2006 «Art. 5 D.L. 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. 248/2006 - Disciplinare per la vendita di farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali», pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 52 del 15 novembre 2006, attenendosi alle indicazioni ministeriali ha precisato alcuni aspetti al fine di rendere operativo il dispositivo di legge.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha segnalato con nota prot. 38058 del 24 novembre 2006 alla Presidente della Giunta regionale Umbria dott.ssa Maria Rita Lorenzetti che la Giunta regionale «prevedendo un fax dedicato nonché una cassa dedicata unitamente al fatto che il reparto sia inaccessibile al cliente nel caso in cui il farmacista sia assente» abbia adottato provvedimenti

ti che «appaiono ingiustificatamente restrittivi della concorrenza tra esercizi che possono vendere i farmaci SOP, ed eccedono le finalità della legge 248/2006 di subordinare la vendita di farmaci SOP all'esistenza di un reparto dedicato e alla presenza di un farmacista».

In data 4 dicembre 2006 il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali on. Linda Lanzillotta segnalava al Presidente della Giunta regionale dell'Umbria l'opportunità di un adeguamento ai rilievi dell'Autorità garante.

Al riguardo va precisato che:

1. il registratore fiscale «dedicato» è previsto, dalla D.G.R. 1846/2006 solo negli esercizi commerciali con attività promiscua e cioè quelli «destinati alla vendita di prodotti non assimilabili a farmaci o parafarmaci» (es. supermercati) sia per evitare una commistione tra farmaci e prodotti totalmente diversi, sia perché tale scelta era già stata adottata autonomamente in Umbria da detti esercizi fin dai primi giorni di vigenza della legge Bersani. Inoltre si evidenzia che la D.G.R. 1846/2006 non prevede assolutamente il registratore «dedicato» nelle parafarmacie, sanitarie, erboristerie e in tutti gli esercizi commerciali di piccole dimensioni che vendono prodotti «assimilabili» a farmaci e parafarmaci;

2. in merito alla questione relativa al «fax dedicato», la norma va letta nel contesto generale del dispositivo, per cui sembra evidente che tale apparecchio è previsto solo nei reparti degli esercizi commerciali di grandi dimensioni (es. supermercati) mentre nelle parafarmacie, nelle sanitarie, nelle erboristerie e negli altri esercizi di piccole dimensioni è sufficiente la presenza del fax dell'esercizio commerciale come nelle farmacie. L'apparecchio fax presente non è un requisito organizzativo oneroso visto che i costi di acquisto e gestione sono molto contenuti;

3. per quanto attiene «l'inaccessibilità del reparto alla clientela in assenza del farmacista», non essendo previsto dalla D.G.R. alcuna «barriera di delimitazione del reparto», è necessario garantire il prelievo del farmaco da parte del cittadino «alla presenza e con l'assistenza personale e diretta del farmacista» così come previsto dalla legge.

Pertanto pur alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta regionale di aderire alle osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato rendendo facoltativi l'uso del registratore fiscale «dedicato», e del fax «dedicato», ribadendo nel contempo che il prelievo del farmaco da parte del cittadino non possa verificarsi in assenza del farmacista.

Perugia, lì 15 gennaio 2007

L'istruttore
F.to ELISA CIOCIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 febbraio 2007, n. 214.

Definizione requisiti minimi specifici di pers.le e organizzativi per le strutture che erogano prestazioni procreazione medicalmente assistita L. 40/2004, art. 6 e art. 10 ind.ne pacchetti prest.ni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale sanità e servizi sociali dott. Domenico De Salvo;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 per la parte ancora vigente e la normativa attuativa della stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 «*Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale*»;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il D.L.vo 502/92 «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, 421*» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997 «*Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private*»;

Vista la legge n. 40 del 19 febbraio 2004 «*Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*»;

Visto il decreto del 21 luglio 2004 del Ministero della salute «*Linee guida volte ad integrare la legge n. 40 del 19 febbraio 2004*» emanato in attuazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 40 del 19 febbraio 2004;

Visto il decreto del 4 agosto 2004 del Ministero della salute «*Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*»;

Visto il decreto del 7 ottobre 2005 «*Istituzione del registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime*»;

Visto il decreto n. 336 del 16 dicembre 2004 «*Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita*»;

Visto il regolamento regionale n. 2 del 25 febbraio 2000 «*Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e sociosanitarie*»;

Visto il documento prodotto dal gruppo tecnico interregionale nella riunione del 20 settembre 2004 e approvato da parte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome nella seduta dell'11 novembre 2004;

Vista la D.G.R. n. 371 del 2 marzo 2005 «*Regolamentazione autorizzativa delle strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita secondo le indicazioni fornite dal gruppo tecnico interregionale*»;

Vista la DGR n. 1951 del 9 dicembre 2004 «*Aggiornamento nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica di cui alla D.G.R. n. 3269 del 28 maggio 1997*»;

Preso atto che la D.G.R. n. 371 del 2 marzo 2005 sopra citata individua tra l'altro tre livelli di strutture sanitarie autorizzate all'esecuzione di tecniche di procreazione medicalmente assistita distinte per complessità crescente delle caratteristiche tecnico scientifiche, delle attrezzature e competenze necessarie, in relazione alle metodiche adottate a ciascun livello;

Considerato che attualmente esiste una sola struttura pubblica autorizzata, presso l'Azienda ospedaliera di Perugia, denominata come struttura semplice di fisiopatologia della riproduzione umana (centro sterilità e fecondazione assistita);

A voti unanimi espressi nei modi di legge

delibera:

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di stabilire che i requisiti minimi specifici di personale e organizzativi per le strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita, in base a quanto disposto dalla legge n. 40 del 19 febbraio 2004, art. 6 e art. 10, sono quelli previsti dal documento istruttorio;

3. di recepire integralmente il modello di consenso informato riportato nel decreto n. 336 del 16 dicembre 2004 «*Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita*» che si riporta in allegato e che il responsabile di ogni struttura autorizzata dovrà far redigere alla coppia, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004;

4. di definire i «pacchetti» delle prestazioni da erogare per l'attività di procreazione medicalmente assistita, in relazione alle diverse tecniche adottate, secondo quanto riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata integralmente nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Il Relatore
Rosi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Definizione dei requisiti minimi specifici di personale e organizzativi per le strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita - legge n. 40 del 19 febbraio 2004, art. 6 e art. 10 - e individuazione dei pacchetti di prestazioni.

L'art. 10 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004 stabilisce che «*le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:*

a) *i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;*

b) *le caratteristiche del personale delle strutture;*

c) *i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;*

d) *i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture».*

In riferimento a quanto previsto da detto articolo e ad integrazione della delibera di Giunta regionale n. 371 del 2 marzo 2005, la Direzione sanità e servizi sociali ha attivato un tavolo di lavoro con la struttura pubblica attiva presso l'Azienda ospedaliera di Perugia in materia di procreazione medicalmente assistita, denominata struttura semplice di fisiopatologia della riproduzione umana (centro sterilità e fecondazione assistita), per stabilire gli standard in merito ai requisiti minimi specifici di personale e organizzativi che le strutture autorizzate devono possedere.

REQUISITI MINIMI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA IN AGGIUNTA A QUANTO DISPOSTO DALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 371 DEL 02.03.2005.

Le strutture autorizzate ai sensi del D.lgs. n. 229/99, art. 8-ter, e del regolamento regionale n. 2/2000 devono possedere i seguenti requisiti minimi specifici

1) Requisiti tecnico-scientifici, organizzativi, di personale delle strutture autorizzate

<ul style="list-style-type: none"> • 2 medici a tempo pieno specialisti in ginecologia e ostetricia con esperienza documentata in riproduzione assistita con attività esclusiva rivolta al centro di procreazione medicalmente assistita
<ul style="list-style-type: none"> • 2 biologi a tempo pieno specialisti in biologia e con esperienza documentata in riproduzione assistita con attività esclusiva rivolta al laboratorio di procreazione medicalmente assistita
<ul style="list-style-type: none"> • 3 ostetriche a tempo pieno con esperienza documentata in riproduzione assistita con attività esclusiva rivolta all'ambulatorio di procreazione medicalmente assistita
<ul style="list-style-type: none"> • 1 responsabile amministrativo a tempo pieno con attività esclusiva rivolta al centro di procreazione medicalmente assistita
<ul style="list-style-type: none"> • Consulenza psicologica
<ul style="list-style-type: none"> • Consulenza genetica
<ul style="list-style-type: none"> • Consulenza uro-andrologica

Si fa presente che gli standard elaborati vanno riferiti ad un volume massimo di **150 casi** trattati per anno.

In virtù della qualità delle prestazioni erogate, e in base anche a quanto riportato nella letteratura scientifica, si stabilisce che ogni struttura che intenda conseguire autorizzazione sanitaria regionale non potrà trattare un numero inferiore a **100 casi annui**.

Si stabilisce inoltre che l'età della donna per l'accesso alle prestazioni gratuite di fecondazione assistita, da parte del Servizio sanitario regionale, secondo le linee guida delle principali società scientifiche, debba essere **non** superiore a 41 anni compiuti; la stessa non potrà esperire più di quattro cicli completi di fecondazione assistita a bassa tecnologia (I livello intra-uterina o sopracervicale) e non più di tre tentativi di fecondazione assistita ad alta tecnologia (II e III livello FIVET, ICSI, GIFT, ZIFT) nel rispetto delle indicazioni fornite dal gruppo tecnico interregionale recepito con Delibera di Giunta regionale n. 371 del 2 marzo 2005.

2) Caratteristiche dell'autorizzazione

L'autorizzazione regionale all'erogazione di prestazioni di procreazione medicalmente assistita viene rilasciata dalla Direzione regionale Sanità e Servizi sociali in relazione a quanto disposto in materia dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento regionale n. 2 del 25 Febbraio 2000. I requisiti minimi strutturali tecnologici ed organizzativi generali che le strutture devono possedere sono quelli previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, quelli specifici in base a quanto stabilito dalla citata Delibera di Giunta nonché quelli previsti dal presente atto. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare alla Giunta regionale e alla ASL territorialmente competente per territorio, in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti, a norma dell'art. 2 della legge regionale n. 24 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale n. 3 del 20 gennaio 1998, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura, nella dotazione strumentale e del personale nonché di tutti gli altri elementi costitutivi dell'autorizzazione.

CONSENSO INFORMATO

L' art. 6 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, il Decreto n. 336 del 16 dicembre 2004 del Ministero della salute e Ministero della giustizia e il Decreto 21 luglio 2004 del Ministero della Salute, prevedono che ogni coppia deve essere informata sui problemi bioetica e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, sulle probabilità di successo e sui rischi per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Fermo restando quindi quanto stabilito dalla legge n. 40 del 19 febbraio 2004 e dai successivi Decreti in materia di consenso informato la Regione Umbria ha predisposto la bozza di contenuto minimo di consenso informato che ogni responsabile di ogni struttura autorizzata dovrà far redigere alla coppia .

Dichiarazione di consenso		
informato per		
<i>Indicare la tecnica di procreazione medicalmente assistita proposta</i>		
ai sensi della legge 19 febbraio 2004, n. 40		
(Generalità del centro) _____		
Noi sottoscritti	nato il	a
	nata il	a
accettiamo di essere sottoposti a un ciclo di		
<i>Indicare la tecnica di procreazione medicalmente assistita proposta</i>		
dichiariamo di avere preliminarmente effettuato uno/più colloquio/i con il Dott.		
della struttura sopra indicata nel corso del/i quale/i siamo stati informati, in modo chiaro ed esaustivo, in merito ai seguenti punti:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita; 2. conseguenze giuridiche della procreazione medicalmente assistita per la donna, per l'uomo e per il nascituro di cui agli articoli 8, 9 e 12, comma 3, della legge n. 40/2004 di seguito descritti: 		
articolo 8 (Stato giuridico del nato):		
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 40/2004.</i> 		
articolo 9 (Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre):		
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.</i> <i>2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.</i> 		

3. *In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.*

articolo 12 (Divieti generali e sanzioni)

3. *Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

3. possibilità di revoca del consenso da parte di ciascuno dei soggetti della coppia richiedente, fino al momento della fecondazione dell'ovulo di cui all'articolo 6, comma 3 della legge n. 40/2004 di seguito descritto:

La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico, responsabile della struttura, secondo le modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

4. possibile decisione del medico responsabile della struttura di non procedere alla procreazione medicalmente assistita di cui all'articolo 6, comma 4 della legge n. 40/2004 di seguito descritto:

Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tal senso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

5. illustrazione della tecnica specifica proposta, in ogni fase della sua applicazione:

N.B. il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento all'eventuale induzione della crescita follicolare multipla fino all'inseminazione (per le tecniche in vivo) o all'eventuale trasferimento in utero dell'embrione (per le tecniche in vitro).

6. problemi bioetici connessi all'utilizzo della tecnica:

N.B. il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento alle possibili implicazioni delle tecniche sulla sensibilità etica individuale, alle ragioni che motivano le misure per la tutela dell'embrione e, in rapporto alla tecnica di procreazione medicalmente assistita utilizzata, alla eventuale fecondazione extracorporea.

7. possibili effetti collaterali sanitari conseguenti all'applicazione della tecnica:

N.B. il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento ai possibili effetti connessi all'utilizzo dei farmaci che potrebbero anche comportare la comparsa o l'aggravamento di eventuali patologie.

8. possibili effetti psicologici conseguenti all'applicazione della tecnica:

N.B. il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento ai possibili effetti a carico dell'equilibrio personale, della coppia, dello sviluppo psico-affettivo del nuovo nato.

9. probabilità di successo della tecnica:

N.B. il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento alle percentuali di successo per ciclo in rapporto all'età della donna, alla causa, alla durata della sterilità, alla risposta al trattamento farmacologico, alla tecnica utilizzata, fornendo le percentuali di gravidanza ottenute dalla struttura e le percentuali presenti in letteratura. Per quanto concerne i centri di nuova istituzione i dati relativi alle percentuali di successo dei centri medesimi dovranno essere forniti entro e non oltre un anno dall'avvio delle attività.

10. possibili rischi per la donna derivanti dalla tecnica:

N.B. il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento, a seconda della tecnica, alla sindrome da iperstimolazione, al rischio anestesologico, al prelievo ovocitario o all'eventuale laparoscopia, all'aumentata incidenza di gravidanze plurime all'aumentata incidenza di gravidanze tubariche, al peggioramento di condizioni patologiche preesistenti legate all'eventuale gravidanza (in particolar modo in caso di gravidanza plurima, etc.).

11. possibili rischi per il/i nascituro/i derivanti dalla tecnica:

N.B. il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento, a seconda della tecnica, ai rischi per la salute del nascituro/i in caso di gravidanza plurima, alle malformazioni fetali o possibili implicazioni a lungo termine della salute dei nati dipendenti dalla subfertilità e/o dalla procedura impiegata, etc.

12. grado di invasività della tecnica, specificato per le varie fasi, nei confronti della donna e dell'uomo:

N.B. il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento, a seconda della tecnica, al pick-up ovocitario, al prelievo testicolare di spermatozoi, all'eventuale celioscopia, etc.

13. limiti dell'applicazione della tecnica sugli embrioni di cui all'articolo 14 della legge n. 40/2004 di seguito descritti:

articolo 14 (limiti dell'applicazione delle tecniche sugli embrioni)

1. *è vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194;*
2. *le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre;*
3. *qualora il trasferimento in utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile;*
4. *ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194;*
5. *i soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti da trasferire nell'utero;*
6. *la violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro;*
7. *è disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo;*
8. *è consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto;*
9. *la violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.*

14. possibilità di crioconservazione dei gameti maschili e femminili:

a) consento alla crioconservazione a mie spese dei gameti maschili:

 SI

 NO

Firma _____

b) consento alla crioconservazione a mie spese dei gameti femminili:

 SI

NO

Firma _____

15. costi economici dell'intera procedura (qualora si tratti di struttura privata autorizzata):

N.B. il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura

Quanto sopra considerato, si esprime consapevolmente la propria volontà di accedere alla tecnica di procreazione medicalmente assistita proposta che verrà applicata non prima di sette giorni dal rilascio della presente dichiarazione.

Data _____

Sig. (Firma) _____ documento _____

Sig.ra (Firma) _____ documento _____

Il medico che ha effettuato il colloquio _____

Il medico responsabile della struttura _____

16. Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (fatto salvo il caso in cui l'informativa ed il consenso al trattamento dei dati siano già intervenuti durante i colloqui preliminari).

N.B. il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura ai sensi degli articoli 13 e 78 del Codice ed indicare in particolare, anche in conformità agli elementi indicati dal Garante per la protezione dei dati personali:

- 1 le specifiche finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati relativi alle tecniche di procreazione medicalmente assistita ed il preciso ambito per il quale il consenso è prestato;
- 2 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati;
- 3 il diritto di accesso ai dati personali, la facoltà di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione nonché di opporsi al loro utilizzo;

- 4 *l'indicazione della struttura che sarà titolare del trattamento dei dati personali nonché l'indirizzo ove essi saranno custoditi e della persona o organismo eventualmente designato quale responsabile del trattamento;*
- 5 *l'impossibilità a procedere, in tutto o in parte, nel rapporto di cura nel caso di mancata o parziale manifestazione del consenso.*

Data _____

Sig.
(Firma) _____

Sig.ra
(Firma) _____

Il medico che ha effettuato il
colloquio _____

Il medico responsabile
della struttura

In merito alle prestazioni connesse all'attività di procreazione medicalmente assistita vengono definiti dei «pacchetti» di prestazioni da erogare, in relazione alle diverse tecniche adottate, secondo quanto riportato nell'*allegato A*. Si evidenzia che, in attesa della emanazione di un nuovo Nomenclatore tariffario nazionale, si ritiene opportuno assimilare alcune prestazioni dei «pacchetti» a quelle già presenti nel Nomenclatore tariffario regionale.

Si fa presente che la definizione dei «pacchetti» si è resa necessaria esclusivamente per indicare le prestazioni da erogare a seconda delle diverse tecniche adottate. Pertanto ciascuna prestazione presente all'interno dei «pacchetti» dovrà seguire le regole di prescrizione indicate dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», la quale prevede che «le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte».

Perugia, lì 31 gennaio 2007

L'istruttore
F.to Luca Orlandi - F.to Ombretta Checconi

**PACCHETTI DI PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITA**

NOTA*	CODICE PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE
-------	--------------------	-------------------------

PACCHETTO 1 (Diagnostico)		
	89.26	VISITA GINECOLOGICA
	94.09	COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO
	90.93.4	ESAME COLTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO
	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
	91.38.5	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]
	88.79.7	ECOGRAFIA TRANS VAGINALE
A	88.78.1	MONITORAGGIO ECOGRAFICO FOLLICOLARE
A	90.37.3	MUCUS CERVICAL SCORE
A	90.37.3	POST COITAL TEST
A	89.26	VISITA URO ANDROLOGICA
	90.31.4	LIQUIDO SEMINALE ESAME MORFOLOGICO E INDICE DI FERTILITA'
	89.07	COLLOQUIO COMPLESSIVO FINALE
	90.54.1	ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (ADESI) (ASA) (MAR TEST)
	69.92.1	CAPACITAZIONE DEL MATERIALE SEMINALE (SWIM-UP/PERCOLL)
A	90.93.4	SPERMIOURINOCOLTURACOLTURA in particolare:
	91.03.4	RICERCA MICOPLASMA PNEUMONIE IN MATERIALI BIOLOGICI
	91.03.5	RICERCA NEISSERIA GONORRHOEAE IN MATERIALI BIOLOGICI
	90.83.4	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI

PACCHETTO 2 (Diagnostico)		
	89.07	COLLOQUIO COMPLESSIVO FINALE
A	68.12.1	ISTEROSCOPIA
	87.83	ISTEROSONOGRAFIA
	87.83	ISTEROSALPINGOGRAFIA
	70.21	COLPOSCOPIA

PACCHETTO 3 - Inseminazione Intrauterina		
	89.07	COLLOQUIO COMPLESSIVO FINALE
	89.26	VISITA GINECOLOGICA
	88.79.7	ECOGRAFIA TRANS VAGINALE
A	88.78.1	MONITORAGGIO ECOGRAFICO FOLLICOLARE
	90.31.4	LIQUIDO SEMINALE ESAME MORFOLOGICO E INDICE DI FERTILITA'
	69.92.1	CAPACITAZIONE DEL MATERIALE SEMINALE (SWIM-UP/PERCOLL)
A	90.93.4	SPERMIOURINOCOLTURACOLTURA in particolare:
	91.03.4	RICERCA MICOPLASMA PNEUMONIE IN MATERIALI BIOLOGICI
	91.03.5	RICERCA NEISSERIA GONORRHOEAE IN MATERIALI BIOLOGICI
	90.83.4	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI
	69.92	INSEMINAZIONE ARTIFICIALE Intracervicale e intrauterina (IAO)

PACCHETTO 4 - Iniezione Intracitoplasmatica di spermatozoo		
	89.07	COLLOQUIO COMPLESSIVO FINALE
	89.26	VISITA GINECOLOGICA
	88.79.7	ECOGRAFIA TRANS VAGINALE

	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
A	88.78.1	MONITORAGGIO ECOGRAFICO FOLLICOLARE
	90.31.4	LIQUIDO SEMINALE ESAME MORFOLOGICO E INDICE DI FERTILITA'
	90.93.4	ESAME CULTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO
	69.92.1	CAPACITAZIONE DEL MATERIALE SEMINALE (SWIM-UP/PERCOLL)
	68.12.1	ISTEROSCOPIA
A	90.93.4	SPERMIOURINOCOLTURACOLTURA in particolare:
	91.03.4	RICERCA MICOPLASMA PNEUMONIE IN MATERIALI BIOLOGICI
	91.03.5	RICERCA NEISSERIA GONORRHOEAE IN MATERIALI BIOLOGICI
	90.83.4	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI
		PICK-UP (OPU)
		EMBRIO-TRANSFER (E.T.)

PACCHETTO 5 - Estrazione Spermatica Testicolare		
	89.07	COLLOQUIO COMPLESSIVO FINALE
	89.26	VISITA GINECOLOGICA
	88.79.7	ECOGRAFIA TRANS VAGINALE
	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
A	88.78.1	MONITORAGGIO ECOGRAFICO FOLLICOLARE
	90.31.4	LIQUIDO SEMINALE ESAME MORFOLOGICO E INDICE DI FERTILITA'
A	90.93.4	SPERMIOURINOCOLTURACOLTURA in particolare:
	69.92.1	CAPACITAZIONE DEL MATERIALE SEMINALE (SWIM-UP/PERCOLL)
	68.12.1	ISTEROSCOPIA
	90.93.4	ESAME CULTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO
A	89.26	VISITA URO-ANDROLOGICA
	91.03.4	RICERCA MICOPLASMA PNEUMONIE IN MATERIALI BIOLOGICI
	91.03.5	RICERCA NEISSERIA GONORRHOEAE IN MATERIALI BIOLOGICI
	90.83.4	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI
		PICK-UP (OPU)
		EMBRIO-TRANSFER (E.T.)
		ESTRAZIONE SPERMATICA TESTICOLARE

* A individua le prestazioni assimilate a prestazioni già descritte nel nomenclatore della specialistica

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELL'UMBRIA - www.regione.umbria.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 febbraio 2007, n. 257.

Atto di indirizzo e coordinamento alle Comunità montane sulle modalità di esercizio delle funz. amministrative concernenti le attestazioni/certificazioni relative alla qualifica di IAP. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dei direttori, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di dare atto che, in base all'articolo 11, comma 1 della L.R. n. 34/1998, la Giunta regionale, fuori dei casi in cui si provvede con legge, esercita la funzione di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali;

3) di approvare l'atto di indirizzo e coordinamento alle Comunità montane sulle modalità di esercizio delle funzioni amministrative concernenti le attestazioni/certificazioni relative alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale - già preadottato, col medesimo contenuto, con D.G.R. n. 1905 dell'8 novembre 2006, su proposta congiunta dei direttori agli Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale e all'agricoltura e foreste;

4) di incaricare il dirigente del Servizio riforme e affari istituzionali di trasmettere il presente atto:

a) alle Comunità montane;

b) ai Comuni;

c) alle Province;

d) alla Direzione all'agricoltura e foreste della Regione, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e alla Direzione regionale dell'INPS;

e) all'UNCCEM-delegazione regionale e all'ANCI Umbria;

5) di disporre la pubblicazione di un estratto del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Relatore-Vicepresidente
LIVANTONI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Omissis

Allegato A

Atto di indirizzo e coordinamento alle Comunità montane sulle modalità di esercizio delle funzioni amministrative concernenti le attestazioni/certificazioni relative alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101.

strative concernenti le attestazioni/certificazioni relative alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101.

Le funzioni amministrative in materia di attestazioni/certificazioni relative alla qualifica di IAP, prevista dall'articolo 1 del d.lgs. n. 99/2004, sono state trasferite alle Comunità montane dall'articolo 110, comma 1, lettere b), c) e r) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 in combinato disposto con l'articolo 1, comma 5-quater del medesimo D.Lgs. n. 99/2004.

La Giunta regionale, in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1 della L.R. n. 34/1998, ha approvato un atto di indirizzo e coordinamento alle Comunità montane sulle modalità di esercizio delle funzioni amministrative di attestazione/certificazione della qualifica di IAP, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione - serie generale n. 41 del 6 ottobre 2004.

Successivamente, è stato approvato il D.LGS. n. 101/2005 - pubblicato nella *G.U.* serie generale n. 137 del 15 giugno 2005 - che modifica e integra le norme del D.Lgs. n. 99/2004 relative alla qualifica di IAP.

L'articolo 1, comma 5-ter, ultimo periodo del D.Lgs. n. 99/2004 prevede inoltre che le Regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti per la qualifica di IAP. Infatti nel procedimento di accertamento dei requisiti sono coinvolti anche l'Agenzia delle entrate e l'INPS, competenti in ordine agli aspetti fiscali e previdenziali relativi allo IAP. A tale norma è stata data attuazione mediante l'accordo tra Regione, Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e Direzione regionale dell'INPS, sottoscritto in data 6 dicembre 2006.

Alla luce delle modifiche e integrazioni alla normativa in materia di IAP apportate dal D.Lgs. n. 101/2005 e a seguito dei numerosi quesiti posti dalle Comunità montane in ordine alla corretta interpretazione dei requisiti necessari per il rilascio dell'attestato di IAP, si rende opportuno emanare il presente atto di indirizzo e coordinamento allo scopo di ricondurre le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di IAP ad una interpretazione quanto più possibile chiara ed unitaria su tutto il territorio regionale. Tale atto inoltre prevede adempimenti informativi reciproci a carico delle Comunità montane, della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e della Direzione regionale dell'INPS, secondo quanto stabilito nell'accordo sopra richiamato.

Ciò premesso, si riportano di seguito i seguenti chiarimenti alle problematiche rappresentate:

1. COMPETENZA IN MATERIA DI ACCERTAMENTO REQUISITI IAP.

In attesa di un riordino complessivo della materia e al fine di evitare situazioni di incertezza su quale sia il livello istituzionale competente, si stabilisce che le Comunità montane accertano ed attestano la qualifica di IAP per qualsiasi finalità prevista dalle norme vigenti (nazionali, regionali, provinciali e comunali).

2. PRESENTAZIONE DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI IAP.

La domanda di riconoscimento della qualifica di IAP, da presentarsi alla Comunità montana competente per territorio, deve contenere necessariamente le seguenti informazioni:

a) identificazione del richiedente: persona fisica, persona giuridica, persona fisica nell'ambito di una società di persone, capitali e cooperative (socio di società);

b) posizione partita IVA;

c) numero iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio;

d) titolo di possesso dei terreni su cui si esercita l'attività agricola;

e) colture, allevamenti e attività agricole connesse.

3. RILASCIO DI ATTESTATO PROVVISORIO RELATIVO ALLA QUALIFICA DI IAP (ART. 1, COMMA 5 TER DEL D.LGS N. 99/2004,).

a) La Comunità montana, acquisita la domanda di riconoscimento della qualifica di IAP, verifica il titolo di possesso, la regolare posizione IVA e l'iscrizione al registro delle imprese e, in caso di esito favorevole, rilascia apposita attestazione provvisoria. Per le nuove imprese, in luogo del titolo di possesso, potrà essere presentato anche il contratto preliminare di compravendita regolarmente registrato, contenente il prezzo pattuito e la previsione della disponibilità immediata del bene.

b) L'INPS iscrive con riserva coloro che, anche se non in possesso dei requisiti previsti di reddito, tempo e capacità professionale, presentano l'attestazione provvisoria rilasciata dalla Comunità montana unitamente a copia della domanda protocollata dalla stessa Comunità montana.

4. RILASCIO DI ATTESTATO DI IAP DEFINITIVO CONSEGUENTE AD ATTESTATO PROVVISORIO.

a) Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento -, fissato dall'articolo 1, comma 5-ter del D.Lgs. n. 99/2004 -, la Comunità montana, acquisita dal richiedente tutta la documentazione necessaria per il rilascio dell'attestato IAP - di cui al punto 2 -, ed esperiti i necessari accertamenti, rilascia all'interessato, in caso di esito favorevole, l'attestato definitivo di IAP comunicando all'INPS e alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate gli esiti di tali accertamenti.

b) La Comunità montana informa l'INPS e la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate anche in caso di esito negativo degli accertamenti di cui alla lettera a), ovvero trascorso inutilmente, per inerzia del richiedente, il termine di quarantacinque giorni, di cui alla medesima lettera a). In tali ipotesi l'INPS provvede alla cancellazione previdenziale del soggetto iscritto con riserva.

c) Le Comunità montane comunicano all'INPS, all'atto del rilascio del certificato definitivo, eventuali variazioni di superficie e/o colturali intervenute rispetto a quanto indicato nella domanda iniziale per l'adeguamento del calcolo dei contributi.

5. VALIDITÀ ATTESTATO IAP.

L'attestato di IAP ha validità temporale di trecentosessantacinque giorni in quanto la relativa qualifica è accertata sulla base della propria posizione fiscale. Resta a carico dello IAP l'obbligo di comunicare alle Amministrazioni interessate il modificarsi delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento.

6. REQUISITO DELLE ADEGUATE CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 5 DEL REG. CE 1257/99 DEL 17 MAGGIO 1999.

Ai fini dell'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. n. 99/2004, il requisito delle adeguate conoscenze e competenze professionali è soddisfatto se ricorre uno dei seguenti casi:

a) possesso di titolo di studio in campo agrario, forestale o veterinario. Può ritenersi equipollente al suddetto titolo di studio il possesso di attestato di partecipazione:

1. al corso per giovani agricoltori realizzato nell'ambito dei Piani di sviluppo rurali dell'Umbria 2000-2006 e 2007-2013;

2. ad un corso professionalizzante in campo agrario,

forestale o veterinario, svolto da soggetto di formazione accreditato dalla Regione Umbria, della durata di almeno ottanta ore;

b) possesso di un livello minimo di alfabetizzazione e di esperienza lavorativa di almeno due anni in qualità di:

1. titolare attivo di azienda agricola autonoma, coadiuvante o collaboratore familiare;

2. lavoratore agricolo subordinato: operaio agricolo a tempo determinato (1 anno - almeno centocinquanta giornate lavorative), operaio agricolo a tempo indeterminato.

L'esperienza lavorativa deve essere documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale.

7. REQUISITO DEL REDDITO GLOBALE DA LAVORO.

Il reddito globale da lavoro è desunto dalla posizione fiscale del richiedente sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In luogo di tale dichiarazione, è ammessa la dichiarazione dell'imposta regionale sui redditi (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa al medesimo anno, a cui, se necessario, possono sommarsi i contributi pubblici (comunitari, statali e regionali) che hanno natura di aiuti al reddito.

Le attività agricole sono quelle svolte dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile indipendentemente dalla presenza del fondo. A tal fine si sottolinea tra l'altro che:

a) il reddito proveniente da allevamenti non coperti da unità foraggiere (UF) aziendali è da considerare reddito agrario anziché reddito da impresa;

b) il reddito da attività agrituristica è reddito agricolo (articolo 2, comma 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96).

Eventuali perplessità che dovessero emergere dalla valutazione dei redditi dichiarati, potranno essere rappresentate agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.

8. REQUISITO DEL TEMPO DI LAVORO.

a) Il tempo di lavoro complessivo su cui calcolare la percentuale ai fini del rilascio dell'attestazione della qualifica di IAP è stabilito in duecentoottantasette giornate/anno per la gestione del fondo.

b) Per il calcolo delle giornate lavorative annue occorrenti per la coltivazione, l'allevamento e le attività connesse deve farsi riferimento alle tabelle pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Regione serie generale n. 61 del 3 dicembre 1997.

La Regione aggiorna le tabelle sopra indicate in funzione dell'evoluzione delle tecnologie, dell'introduzione nel territorio regionale di nuove colture e della meccanizzazione. L'aggiornamento conterrà anche una stima del lavoro necessario per la direzione aziendale.

c) Per le attività non previste in tabella, ivi compresa la sola attività di direzione aziendale, potrà essere utilizzato un valore stimato dalla Comunità montana competente sulla base dei valori riscontrati sul territorio.

9. REQUISITI DI: TEMPO, REDDITO E CAPACITÀ PROFESSIONALE.

a) I requisiti di tempo, reddito e capacità professionale devono essere posseduti tutti direttamente dalla persona fisica anche in qualità di socio e/o amministratore di società. In questo ultimo caso (socio di società di persone, di capitali e di cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro) la presenza dei predetti requisiti è idonea a fare acquisire al socio la qualifica di IAP o per conto della società o per se stesso.

b) La qualifica di IAP può essere richiesta da un socio (persona fisica) di società anche non esclusivamente

agricola. In questo caso la qualifica di IAP (persona fisica) è rilasciata previa verifica della parametrizzazione del cinquanta per cento del reddito di natura agricola definita dalla quota di partecipazione riguardante i redditi di natura agricola rispetto agli altri redditi di natura non agricola in seno alla predetta società, rilevabili dal bilancio societario ed integrati con la situazione personale del socio, rinvenibili dalla dichiarazione dei redditi (mod. UNICO).

c) Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. n. 99/2004, i requisiti di tempo di lavoro complessivo e reddito globale da lavoro, previsti almeno nella misura del cinquanta per cento, sono ridotti al venticinque per cento per gli imprenditori agricoli che operano nelle zone svantaggiate dell'Umbria, come definite, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento CE 1257/99, dal Piano di sviluppo rurale dell'Umbria 2000/2006, approvato con decisione della Commissione europea C(2000) 2158 del 20 luglio 2000.

d) I requisiti previsti per le zone svantaggiate a favore dello IAP si applicano quando almeno il cinquanta per cento della superficie agricola aziendale si trovi in zona svantaggiata.

10. AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DELLO IAP NON ISCRIVIBILE ALL'INPS.

Le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizia sono riconosciute anche allo IAP non iscrivibile, per carenza di requisiti, nella gestione previdenziale dell'INPS.

11. COMPENDIO UNICO.

a) Per compendio unico si intende:

— nei territori ricadenti nelle Comunità montane ed in quelli delimitati ai sensi della determinazione dirigenziale 16 aprile 2003, n. 3094, la superficie minima indivisibile di quattro ettari di terreno;

— negli altri territori, l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato nel modo che segue:

> per le aziende in contabilità ordinaria, dalla presenza di un risultato operativo positivo calcolato sulla base dell'ultimo bilancio annuale consuntivo, approvato alla data di presentazione della domanda ovvero sulla media degli ultimi tre anni;

> negli altri casi, da un volume di reddito complessivo aziendale uguale o superiore a otto UDE (Unità dimensionale economica) corrispondenti ad euro 9.600,00. Tale limite è ridotto a 6 UDE, corrispondenti a euro 7.200,00 per le aziende ricadenti nelle zone delimitate come svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria (DGR 4832 del 5 luglio 1989) e per i giovani agricoltori insediati nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di riconoscimento;

b) non è stabilita una durata minima entro cui costituire il compendio unico. Tuttavia, considerati i termini stabiliti per i controlli dell'Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni tributarie, il compendio unico deve costituirsi almeno entro trentasei mesi dalla data del trasferimento dei terreni agricoli;

c) analogamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-ter del D.Lgs. n. 99/2004, i requisiti per il rilascio dell'attestazione di IAP (tempo, reddito e capacità professionale) devono essere comunque posseduti entro ventiquattro mesi dalla data del trasferimento dei terreni agricoli;

d) per effetto dell'art. 7, comma 11 ter del D.Lgs. n. 99/04, i terreni e le relative pertinenze prepossedute possono concorrere al raggiungimento del livello minimo del compendio unico (quattro ettari). Solamente in tale caso, i terreni preposseduti, unitamente a quelli oggetto di trasferimento, sono posti sotto vincolo di indivisibilità decennale;

e) il vincolo di indivisibilità è acceso a favore dello Stato. I relativi atti di cancellazione sono a cura dell'Amministrazione titolare del vincolo (Stato);

f) le Comunità montane accertano ad ogni effetto:

1. la qualifica di coltivatore diretto ai fini tributari;
2. la qualifica di IAP;

g) ai fini dei controlli le Comunità montane verificano:

l'obbligo di coltivazione e/o conduzione del compendio unico al termine del periodo vincolativo decennale. Entro detto periodo è previsto almeno un controllo intermedio;

h) nel caso di inadempienza dall'obbligo di conduzione e di coltivazione nel periodo vincolativo, la Comunità montana comunica, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e all'INPS, l'accertata inosservanza per i conseguenti atti di decadenza da pronunciarsi da parte delle rispettive amministrazioni.

12. NORMA TRANSITORIA.

a) Ai procedimenti amministrativi, non conclusi alla data di pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, le Comunità montane applicano gli indirizzi contenuti nel presente atto, in particolare nei punti da 2 a 10.

b) Ai fini dell'estensione delle condizioni di maggior favore - da trentasei a ventiquattro mesi necessari per l'acquisizione della qualifica definitiva di IAP - le Comunità montane informano i richiedenti, provvisti di attestato provvisorio, tempestivamente e comunque non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, del termine ridotto a ventiquattro mesi.

13. SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AMMINISTRAZIONI.

Lo scambio di informazioni relative al possesso dei requisiti per la qualifica di IAP avviene, sulla base dell'accordo sottoscritto in data 6 dicembre 2006 da Regione, Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e Direzione regionale dell'INPS, sopra richiamato, nel modo seguente:

> le Comunità montane, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e alla Direzione regionale dell'INPS, l'elenco degli imprenditori agricoli professionali che hanno richiesto l'attestato di IAP;

> la Direzione regionale dell'INPS, all'esito dei propri accertamenti, comunica alle competenti Comunità montane e alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate la permanenza e/o la perdita dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione dello IAP nella propria gestione previdenziale;

> la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, all'esito dei propri accertamenti, comunica alle competenti Comunità montane e alla Direzione regionale dell'INPS la permanenza e/o il venir meno dei requisiti essenziali al riconoscimento della qualifica di IAP.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 315.

L.R. 28 novembre 2003, n. 23 - Piano triennale 2004-2006 - Programma operativo annuale POA 2006, preliminare. Proroga del termine per la presentazione delle proposte d'intervento da parte dei comuni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del diret-

tore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente del Servizio servizio politica per la casa e riqualificazione urbana, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prorogare al 30 aprile 2007 il termine per la presentazione alla Regione delle proposte di intervento da parte dei Comuni o delle ATER relativamente alle categorie d'intervento previste nel Programma operativo annuale (POA) 2006 - Documento preliminare, approvato con D.G.R. n. 1344/06, di seguito elencate:

- locazione a canone sociale;
- locazione a canone concordato;
- recupero del patrimonio edilizio esistente;
- recupero di alloggi di proprietà privata da destinare alla locazione a studenti universitari;

3) di prendere atto che, ai sensi della vigente normativa, gli «Enti morali» possono realizzare interventi in locazione permanente a canone concordato per particolari categorie sociali e conseguentemente di rettificare il punto 3A) dell'allegato A) alla D.G.R. n. 1344/06, inserendo gli «Enti morali» tra gli operatori che possono presentare proposte di intervento;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Relatore
Rometti

Il Vicepresidente
LIVIANTONI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 - Piano triennale 2004/06 - Programma operativo annuale (POA) 2006, preliminare. Proroga del termine per la presentazione delle proposte d'intervento da parte dei Comuni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1344 del 25 luglio 2006 è stato approvato il documento preliminare al Programma operativo annuale (POA) 2006 predisposto, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, e secondo quanto stabilito dal Piano trien-

nale 2004/06 di edilizia residenziale pubblica approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 441 del 21 dicembre 2004.

Con tale documento è stato disciplinato l'iter per pervenire alla formazione del programma definitivo ed in particolare sono stati individuati, per ciascuna categoria d'intervento, i Comuni ove realizzare i programmi.

I Comuni selezionati, con le modalità stabilite nel citato documento preliminare, avrebbero dovuto raccogliere le proposte d'intervento degli operatori e trasmetterle alla Regione entro il 28 febbraio 2007, al fine di permettere l'elaborazione del POA definitivo con l'individuazione puntuale degli interventi ammessi a finanziamento.

Innanzitutto bisogna rilevare che nel POA 2006 sono presenti nuove categorie d'intervento, oltre alla locazione a canone sociale e concordato, già sperimentate nel precedente programma annuale.

Tali nuove categorie (*recupero del patrimonio edilizio di proprietà privata, locazione per studenti universitari e recupero di alloggi di proprietà di anziani autosufficienti*) hanno richiesto particolari adempimenti ed indagini conoscitive da parte delle Amministrazioni comunali e le relative proposte d'intervento dovevano essere raccolte a seguito di bandi di concorso appositamente emanati dal Comune.

I Comuni di Spoleto, Lugnano in Teverina, Fratta Todina, Castel Viscardo e Perugia, hanno richiesto una proroga del termine suddetto per la presentazione delle proposte d'intervento relativamente alla categoria «recupero del patrimonio edilizio di proprietà privata» a causa dell'elevato numero di richieste pervenute da parte dei privati a seguito dei bandi di concorso, la cui istruttoria, ai fini della formulazione della graduatoria entro il termine fissato dalla Regione, rischia di provocare congestioni pesanti alle attività degli sportelli ed uffici comunali preposti, anche in considerazione del fatto che alcuni Comuni (Perugia e Spoleto) sono stati individuati quali sedi di interventi per altre categorie.

Inoltre il Comune di Perugia, nel cui territorio è prevista la realizzazione di programmi riguardanti tutte le categorie d'intervento, chiede una proroga anche per le altre categorie presenti nel POA sia per le motivazioni suddette, sia per il fatto che le aree, individuate quali sedi degli interventi in locazione a canone sociale e concordato, necessitano di una variante al PRG, le cui procedure sono state avviate nel dicembre 2006 e che presumibilmente dovrebbero concludersi entro il 30 aprile 2007.

Tenuto conto di quanto sopra esposto si ritiene opportuno prorogare al 30 aprile 2007 il termine per la presentazione, da parte dei Comuni e delle ATER, delle proposte d'intervento relative a tutte le categorie presenti nel POA 2006.

Quanto sopra al fine di consentire ai Comuni un'adeguata e approfondita istruttoria delle domande pervenute con la conseguente approvazione della graduatoria relativamente alla categoria d'intervento «recupero del patrimonio edilizio di proprietà privata». L'estensione della proroga, invece, a tutte le altre categorie d'intervento è dettata dal fatto che l'eventuale mancata realizzazione di alloggi a canone sociale e concordato costituisce per le amministrazioni comunali un fatto socialmente rilevante data la scarsa disponibilità di alloggi di e.r.p. in quasi tutti i comuni della Regione a fronte di un elevato numero di domande, come riscontrato in occasione dell'ultimo bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. A titolo esemplificativo si cita il comune di Perugia, dove a fronte di oltre 800 domande ammissibili sono disponibili solo circa 30 alloggi.

È pervenuta, inoltre, una segnalazione della diocesi di Città di Castello con la quale si evidenzia che nel POA 2006 preliminare per la categoria d'intervento «locazione a canone concordato» tra i soggetti che possono presenta-

re proposte d'intervento (punto 3A) dell'*allegato A*) non sono stati espressamente indicati gli «Enti morali», anche se gli stessi sono soggetti che possono realizzare interventi in locazione permanente per particolari categorie sociali ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 23/03.

Preso atto:

che gli «Enti morali» sono individuati dall'art. 25 della L.R. n. 23/03 tra gli operatori che possono realizzare interventi in locazione permanente;

— che il Piano triennale 2004/2006, nell'*allegato C*) punto 3.2, prevede espressamente che gli «Enti morali» possono realizzare interventi in locazione permanente destinati a residenze per particolari categorie sociali (anziani, disabili, studenti universitari);

— che pertanto la mancata indicazione, nel POA 2006 preliminare, degli «Enti morali» tra gli operatori che possono realizzare interventi in locazione permanente a canone concordato costituisce una «mera dimenticanza».

Per quanto sopra esposto si ritiene di dover sanare tale situazione e di inserire gli «Enti morali» tra gli operatori che possono realizzare interventi in locazione permanente a canone concordato per particolari categorie sociali.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE SISTEMI NATURALISTICI E APESAGGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 gennaio 2007, n. 315.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - «Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato destinato a civile abitazione». Comune di Spoleto. Proponente: sig.ra Bellardini Tibaldi Leonarda.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n.2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto l'art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Visti l'art. 13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

Vista la legge regionale n. 11 del 22 febbraio 2005;

Vista la D.G.R. n. 143 del 2 febbraio 2006;

Vista l'istanza del geol. Flavio Buratti, in qualità di tecnico incaricato dalla sig.ra Bellardini Tibaldi Leonarda proprietaria dei terreni e dell'immobile oggetto d'intervento, acquisita con prot. n. 194619 del 13 dicembre 2006 per il progetto di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato destinato a civile abitazione in località Montelucio nel comune di Spoleto;

Accertato che il luogo di intervento interessa il territorio comunale di Spoleto e ricade nell'area SIC IT5210064 - «Montelucio di Spoleto»;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 27/2000, una *Valutazione di incidenza favorevole* sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti, del progetto, sugli *habitat* e sulle specie per i quali il sito è stato individuato a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) si dovrà porre particolare cura al recupero ambientale, puntando a ricostituire gli elementi naturali originari ove possibile, ed alla risistemazione superficiale della zona interessata dagli scavi e dai materiali di riporto mediante il riutilizzo del terreno vegetale opportunamente accantonato;

b) non è consentita l'apertura di nuove strade di cantiere, né allargamenti di sede della viabilità di accesso al sito, né recinzioni ed impermeabilizzazioni delle aree di pertinenza del fabbricato;

a) i lavori dovranno inoltre essere eseguiti fuori dal periodo di riproduzione della fauna selvatica, compreso tra il 1 aprile ed il 31 agosto, al fine di minimizzare il disturbo alla stessa nel periodo di nidificazione e svezzamento;

2. di disporre che;

a) copia conforme della presente determinazione venga notificata al soggetto proponente: geol. Flavio Buratti c/o studio Gheos, via Pietro Conti, 27 - 06049 Spoleto (PG);

b) copia conforme della presente determinazione venga notificata al Comune di Spoleto, al Corpo forestale dello Stato - c/o Coordinamento provinciale di Perugia - via Fontivegge, 55, Perugia;

c) la presente determinazione venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

3) di dichiarare che trattasi di atto di maggiore rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 15/1997, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative, e pertanto è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame, rimanendo sospeso nell'efficacia.

Perugia, lì 19 gennaio 2007

Il dirigente del servizio
ADRIANO GIUSTI

(Atto amministrativo efficace dal 2 febbraio 2007)

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 gennaio 2007, n. 316.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - «Valutazione di incidenza di un progetto di taglio ceduo - loc. pod. Castagneto» - comune di Castiglione del Lago.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

Vista la legge regionale n. 15/1997;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto l'art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

Vista la legge regionale n. 11 del 22 febbraio 2005;

Vista la D.G.R. n. 143 del 2 febbraio 2006;

Vista la D.G.R. n. 1775 del 18 ottobre 2006;

Vista la D.G.R. n.1803 del 25/10/2005;

Vista l'istanza presentata dalla sig.ra Taboga Francesca, proprietaria dell'area, acquisita con prot. n. 0185417 del 28 novembre 2006 relativa al progetto di «Taglio ceduo in loc. pod. Castagneto - comune di Castiglione del Lago»;

Accertato che la realizzazione dell'intervento interessa il comune di Castiglione del Lago e ricade all'interno del sito di interesse comunitario SIC IT 5210020 - «Boschi di Ferretto e Pozzuolo»;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 27/2000, una *Valutazione di incidenza favorevole* sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti, del progetto, sugli *habitat* e sulle specie per i quali il sito è stato individuato nel rispetto integrale delle indicazioni fornite nella relazione di incidenza trasmessa e a condizione che:

— gli interventi vengano eseguiti entro il 31 marzo;

— l'esbosco venga effettuato entro i successivi quindici giorni dalla chiusura della stagione di taglio;

— vengano rilasciati gli alberi che presentano cavità disponibili per la nidificazione di *piciformes*, *stringiformes* e *accipitriiformes*;

— per ogni ettaro di entrambi i lotti vengano mediamente rilasciate tre piante tra quelle di maggiori dimensioni, fino a completo compimento del ciclo naturale. Tali piante non sono da annoverare tra le matriche considerate;

— non vengano asportati, ma siano lasciati in loco, gli alberi morti già caduti a terra con diametro superiore a 20 cm eventualmente presenti;

— l'accatastamento avvenga in aree prive di vegetazione legnosa spontanea e/o coltivata, in ogni caso in modo da non danneggiare alcun individuo arbustivo o arboreo presente;

— venga lasciata inalterata una fascia di 15 metri al lato del corso d'acqua;

— venga utilizzata solo la viabilità esistente;

2. di disporre che;

a) copia conforme della presente determinazione venga notificata al soggetto proponente: sig.ra Francesca Toboga - via Istria, 1 - Treviso;

b) copia conforme della presente determinazione venga notificata al Comune di Castiglione del Lago e al Corpo forestale dello Stato competente territorialmente - c/o Coordinamento provinciale di Perugia, via Fontivegge, 51 (PG);

c) la presente determinazione venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

3. di dichiarare che trattasi di atto di maggiore rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 15/1997, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative, e pertanto è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame, rimanendo sospeso nell'efficacia.

Perugia, lì 19 gennaio 2007

Il dirigente responsabile del servizio
ADRIANO GIUSTI

(Atto amministrativo efficace dal 2 febbraio 2007)

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 gennaio 2007, n. 317.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - «Valutazione di incidenza per un intervento selvicolturale in loc. pod. Poggio del duca» - comune di Castiglione del Lago.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

Vista la legge regionale n. 15/1997;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto l'art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Visti l'art. 13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

Vista la legge regionale n. 11 del 22 febbraio 2005;

Vista la D.G.R. n. 143 del 2 febbraio 2006;

Vista la D.G.R. n. 1775 del 18 ottobre 2006;

Vista la D.G.R. n. 1803 del 25 maggio 2005;

Vista l'istanza presentata dal dott. agr. Paolo Santori, tecnico incaricato, acquisita con prot. n. 0180987 del 21 novembre 2006 relativa «all'intervento selvicolturale in loc. pod. Poggio del duca» - comune di Castiglione del Lago, modificata e integrata in data 8 ottobre 2007 con istanza prot. n. 0002336;

Accertato che la realizzazione dell'intervento interessa il comune di Castiglione del Lago e ricade all'interno del sito di interesse comunitario SIC IT 5210020 - «Boschi di Ferretto e Pozzuolo»;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 27/2000, una *Valutazione di incidenza favorevole* sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti, del progetto, sugli *habitat* e sulle specie per i quali il sito è stato individuato nel rispetto integrale delle indicazioni fornite nella relazione di incidenza trasmessa e a condizione che:

— vengano rilasciati gli alberi che presentano cavità disponibili per la nidificazione di *piciformes*, *stringiformes* e *accipitriformes*;

— per ogni ettaro di entrambi i lotti, vengano mediamente rilasciate tre piante tra quelle di maggiori dimensioni, fino a completo compimento del ciclo naturale, tali piante non sono da annoverare tra le matricine considerate;

— non vengano asportati, ma siano lasciati in loco, gli alberi morti già caduti a terra con diametro superiore a 20 cm eventualmente presenti;

— l'accatastamento avvenga in aree prive di vegetazione legnosa spontanea e/o coltivata, in ogni caso in modo da non danneggiare alcun individuo arbustivo o arboreo presente;

— venga utilizzata solo la viabilità esistente.

2. di disporre che;

a) copia conforme della presente determinazione venga notificata al soggetto proponente: dott. agr. Paolo Santori - via Jacopone da Todi, 59 - Perugia;

b) copia conforme della presente determinazione venga notificata al Comune di Castiglione del Lago e al Corpo forestale dello Stato competente territorialmente - c/o Coordinamento provinciale di Perugia, via Fontivegge, 51 (PG);

c) la presente determinazione venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

3. di dichiarare che trattasi di atto di maggiore rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 15/1997, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative, e pertanto è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame, rimanendo sospeso nell'efficacia.

Perugia, lì 19 gennaio 2007

Il dirigente del servizio
ADRIANO GIUSTI

(Atto amministrativo efficace dal 2 febbraio 2007)

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 gennaio 2007, n. 318.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - «Ampliamento di un fabbricato». Comune di Norcia. Proponente: sig. De Angelis Fernando.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto l'art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Visti l'art. 13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

Vista la legge regionale n. 11 del 22 febbraio 2005;

Vista la D.G.R. n. 143 del 2 febbraio 2006;

Vista la D.G.R. n. 1775 del 18 ottobre 2006;

Vista l'istanza presentata dallo Sportello unico per l'edilizia del Comune di Norcia, acquisita agli atti con prot. n. 124307 dell'1 agosto 2006, relativa al progetto ampliamento di un fabbricato, di proprietà del sig. De Angelis Fernando, sito in loc. Colle Fegato, nel comune di Norcia;

Accertato che il luogo di intervento interessa il territorio comunale di Norcia e ricade nel Parco nazio-

nale dei monti Sibillini, nell'area SIC e ZPS IT5210071 - «Monti Sibillini»;

Verificato il parere dell'Ente parco n. 1 del 9 gennaio 2007, acquisito agli atti con prot. n. 5016 dell'11 gennaio 2007;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 27/2000, una *Valutazione di incidenza favorevole* sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti, del progetto, sugli *habitat* e sulle specie per i quali il sito è stato individuato a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) venga garantita la ricostituzione del cotico erboso, composto da specie autoctone, nell'area interessata dallo sbancamento;

b) la piantumazione di individui arborei sul margine superiore della scarpata dovrà privilegiare individui appartenenti alle specie *quercus pubescens* e *ostrya carpinifolia* come indicato nello studio di incidenza trasmesso;

2. di disporre che:

a) copia conforme della presente determinazione venga notificata al soggetto proponente: sig. De Angelis Fernando, loc. Colle Fegato, Norcia;

b) copia conforme della presente determinazione venga notificata al Comune di Norcia, al Corpo forestale dello Stato - c/o Coordinamento territoriale del Corpo forestale per l'ambiente per il parco nazionale dei monti Sibillini, via Fumi, 2 - 62039 Visso (MC) e all'Ente parco aazionale dei monti Sibillini, 62039 Visso (MC);

c) la presente determinazione venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

3. di dichiarare che trattasi di atto di maggiore rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 15/1997, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative, e pertanto è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame, rimanendo sospeso nell'efficacia.

Perugia, lì 19 gennaio 2007

Il dirigente del servizio
ADRIANO GIUSTI

(Atto amministrativo efficace dal 2 febbraio 2007)

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 gennaio 2007, n. 319.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - «Taglio piante nella fascia di asservimento dell'elettrodotto AT 150kV «Camerino-Cappuccini»». Terna S.p.A. Comune di Foligno.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n.2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto l'art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Visti l'art. 13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

Vista la legge regionale n. 11 del 22 febbraio 2005;

Vista la D.G.R. n. 143 del 2 febbraio 2006;

Vista l'istanza del soc. coop. «Upupa», per conto della Terna S.p.A. rete elettrica nazionale, acquisita agli atti con prot. n. 194235 in data 13 dicembre 2006, relativa al progetto di taglio di piante nella fascia di asservimento dell'elettrodotto AT 150kV «Camerino-Cappuccini» in loc. Sassovivo;

Accertato che il luogo di intervento interessa il territorio comunale di Foligno ed è situato all'interno del sito di importanza comunitaria, SIC IT5120042 - «Lecceca di Sassovivo»;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 27/2000, una *Valutazione di incidenza favorevole* sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti, del progetto, sugli *habitat* e sulle specie per i quali il sito è stato individuato, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) tutti i lavori di abbattimento e potatura di piante dovranno essere eseguiti sotto la direzione lavori di un tecnico abilitato; i tagli devono limitarsi solo allo stretto necessario, evitando quando possibile l'abbattimento degli individui di maggiori dimensioni;

b) non sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria della viabilità esistente né l'apertura di nuove piste forestali; gli interventi nelle aree di difficile raggiungimento dovranno essere realizzati senza l'ausilio di mezzi meccanici;

2. di disporre che:

a) copia conforme della presente determinazione venga notificata al soggetto proponente: Terna S.p.A. - via Ostiense, 92 - 00154 Roma;

b) copia conforme della presente determinazione venga notificata al comune di Foligno e al Corpo forestale dello Stato - c/o Coordinamento provinciale di Perugia, via Fontivegge, n. 55 (PG);

c) la presente determinazione venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

3. di dichiarare che trattasi di atto di maggiore rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 15/1997, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative, e pertanto è comunicato ai

soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame, rimanendo sospeso nell'efficacia.

Perugia, lì 19 gennaio 2007

Il dirigente del servizio
ADRIANO GIUSTI

(Atto amministrativo efficace dal 2 febbraio 2007)

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 gennaio 2007, n. 320.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - «Piano attuativo di iniziativa privata stralcio funzionale comparto «MRE2» villaggio rurale». Fraz. San Biagio della Valle. Comune di Marsciano. Proponente: sig.ra Massetti Graziella.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto l'art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Visti l'art. 13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

Vista la legge regionale n. 11 del 22 febbraio 2005;

Vista la D.G.R. n. 143 del 2 febbraio 2006;

Vista l'istanza del dott. nat. Leonardo Baciarelli Falini, in qualità di tecnico incaricato dalla sig.ra Massetti Graziella, acquisita agli atti con prot. n. 178267 del 15 novembre 2006, relativa al piano attuativo di iniziativa privata - stralcio funzionale comparto «MRE2» villaggio rurale, sito nel comune di Marsciano, frazione San Biagio della Valle, voc. Macchie;

Accertato che il luogo di intervento interessa il territorio comunale di Marsciano ed è situato in adiacenza al sito di importanza comunitaria, SIC IT5210033 - «Boschi Sereni e Torricella»;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE,

del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 27/2000, una *Valutazione di incidenza favorevole* sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti, del piano, sugli habitat e sulle specie per i quali il sito è stato individuato a condizione che i futuri interventi edilizi vengano sottoposti alla relativa procedura di valutazione di incidenza e a condizione che:

a) la realizzazione dei nuovi fabbricati preveda l'implementazione del verde tramite la messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone atte a schermare le opere in progetto;

b) si eviti l'impermeabilizzazione delle superfici di pertinenza dei fabbricati;

2. di disporre che:

a) copia conforme della presente determinazione venga notificata al soggetto proponente: dott. nat. Leonardo Baciarelli Falini, via Tuscania, n. 124 - 06129 - Ponte della Pietra (PG);

b) copia conforme della presente determinazione venga notificata al Comune di Marsciano, largo Garibaldi, 1 - 06055 Marsciano (PG) e al Corpo forestale dello Stato - c/o Coordinamento provinciale di Perugia - via Fontivegge, 55, Perugia;

c) la presente determinazione venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

3. di dichiarare che trattasi di atto di maggiore rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 15/1997, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative, e pertanto è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame, rimanendo sospeso nell'efficacia.

Perugia, lì 19 gennaio 2007

Il dirigente del servizio
ADRIANO GIUSTI

(Atto amministrativo efficace dal 2 febbraio 2007)

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 gennaio 2007, n. 321.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - «Riattivazione di un impianto idroelettrico con portata di 1462 l/s sul fiume Sordo». Comune di Norcia. Proponente: ditta Sidital s.r.l.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto l'art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Visti l'art. 13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

Vista la legge regionale n. 11 del 22 febbraio 2005;

Vista la D.G.R. n. 143 del 2 febbraio 2006;

Vista la D.G.R. n. 1775 del 18 ottobre 2006;

Vista l'istanza presentata dal Servizio IV - V.I.A. - Direzione ambiente, territorio e infrastrutture, acquisita agli atti con prot. n. 196003 del 15 dicembre 2006, relativa alla procedura di verifica ai sensi dell'art. 4 L.R. 11/98 per il progetto di riattivazione di un impianto idroelettrico con portata di 1462 l/s sul fiume Sordo, in loc. Ponte Mollo nei pressi di Casali di Serravalle nel comune di Norcia;

Accertato che il luogo di intervento interessa il territorio comunale di Norcia, ed è posto in prossimità dell'area SIC IT5210059 - «Marcite di Norcia»;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 27/2000, una *Valutazione di incidenza favorevole* sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti, del progetto, sugli *habitat* e sulle specie per i quali il sito è stato individuato a condizione che venga attuata una riqualificazione ambientale delle aree interessate dai movimenti di terreno nelle fasce a ridosso delle sponde del fiume Sordo, attraverso la messa a dimora di specie arbustive ed erbacee autoctone;

2. di disporre che;

a) copia conforme della presente determinazione venga notificata al soggetto proponente: ditta Sidital s.r.l., via della Valtiera, n. 91, Perugia ed al Servizio IV - V.I.A. - Direzione ambiente, territorio e infrastrutture;

b) copia conforme della presente determinazione venga notificata al Comune di Norcia, al Corpo forestale dello Stato - c/o Coordinamento provinciale di Perugia, via Fontivegge, n. 55 (PG);

c) la presente determinazione venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

3. di dichiarare che trattasi di atto di maggiore rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 15/1997, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative, e pertanto è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame, rimanendo sospeso nell'efficacia.

Perugia, lì 19 gennaio 2007

Il dirigente del servizio
ADRIANO GIUSTI

(Atto amministrativo efficace dal 2 febbraio 2007)

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 febbraio 2007, n. 802.

Dott. Maurizio Rizzuto: voltura autorizzativa dell'attività dello studio odontoiatrico in Gualdo Cattaneo (PG) «Dott. Vittorio Terenzi».

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive mod. e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Vista la richiesta presentata dal dott. Rizzuto Maurizio, nato a Torino il 16/04/1962 e residente in Perugia - via Col di Tenda, n. 137, cod. fisc.: RZZ MRZ 62D16 L219X, tendente ad ottenere la voltura autorizzativa dell'attività dello studio odontoiatrico ubicato in via Palazzari, n. 5/5 - p.te di Ferro - G. Cattaneo (PG), di cui è titolare il dott. Vittorio Terenzi;

Visto l'atto notarile redatto presso lo studio notarile dott. Angelo Frillici, registrato a Foligno il 21 settembre 2006, n. 1904, trascritto a Spoleto il 22 settembre 2006 R.G. 5200 R.F. 3248, con il quale lo studio dentistico dott. Vittorio Terenzi viene volturato in capo al dott. Maurizio Rizzuto;

Preso atto che lo studio odontoiatrico di cui trattasi è stato autorizzato all'esercizio con determinazione dirigenziale regionale n. 4009 del 21 maggio 2004;

Constatato l'avvenuto pagamento da parte del richiedente della tassa di concessione regionale di cui alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57 - n. d'ordine 5, voce 27-2) e successive integrazioni e modifiche, pari ad € 167,33 (ricevuta postale del 16 gennaio 2007);

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. il dott. Rizzuto Maurizio, nato a Torino il 16 aprile 1962 e residente in Perugia - via Col di Tenda, n. 137, cod. fisc.: RZZ MRZ 62D16 L219X, con la presente voltura è autorizzato all'esercizio dell'attività dello studio odontoiatrico ubicato in via Palazzari, n. 5/5 - p.te di Ferro - G. Cattaneo (PG);

2. per quanto sopra, la citata autorizzazione sanitaria di cui alla determinazione dirigenziale regionale n. 4009 del 21 maggio 2004 deve intendersi volturata in capo al dott. Maurizio Rizzuto, nato a Torino il 16 aprile 1962 e residente in Perugia - via Col di Tenda, n. 137;

3. di prendere altresì atto che il responsabile sanitario dello studio odontoiatrico in questione è il dott. Maurizio Rizzuto, laureato in odontoiatria, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Ordine dei medici;

4. rispetto all'originaria richiamata autorizzazione resta fermo ogni altro aspetto non contestualmente modificato con il presente atto;

5. il dott. Maurizio Rizzuto è tenuto a comunicare alla Giunta regionale ed alla Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura e nella dotazione strumentale e del personale addetto;

6. il presidio in oggetto sarà tenuto al pagamento della tassa di rinnovo annuale prevista dalla citata L.R. n. 57/80 e successive integrazioni e modifiche, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al corrente, nella misura prevista dalla tariffa aggiornata;

7. la presente determinazione è atto di maggior rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e che, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia, intervenuta la quale sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 2 febbraio 2007

Il dirigente responsabile del servizio
ANTONIO PERELLI

(Atto amministrativo efficace dal 2 febbraio 2007)

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 febbraio 2007, n. 803.

Centro salute «Borgo Cerreto» - Distretto sanitario Valnerina - Azienda sanitaria locale n. 3: autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di una struttura da destinare a sede per attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale - Cerreto di Spoleto (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 «Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: «Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;

Vista la determinazione dirigenziale regionale n. 6743 del 21 luglio 2006 avente per oggetto: Comune di Cerreto di Spoleto: assenso all'autorizzazione alla realizzazione di una struttura da destinare a centro di salute n. 1 del distretto sanitario Valnerina dell'Azienda USL n. 3 di Foligno per attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale in Cerreto di Spoleto (PG);

Vista la richiesta presentata dall'Azienda sanitaria USL n. 3 dell'Umbria, con sede legale in piazza Giacomini, n. 40 - Foligno (PG), p. IVA 0210 2110 547, legalmente rappresentata dal suo direttore generale pro-tempore, tendente ad ottenere ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000, l'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di una struttura da destinare a sede per attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale in piazza Giovanni XXIII, n. 2 - Cerreto di Spoleto (PG);

Vista la nota prot. n. 33910 del 13 novembre 2006, con la quale il responsabile del Servizio igiene e sanità pubblica - Dipartimento di prevenzione della ASL n. 3 attesta la sussistenza, presso la struttura in oggetto, dei requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997;

Constatato che l'Azienda sanitaria USL n. 3 è esente dal pagamento della tassa di concessione regionale, di cui alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57 e successive integrazioni e modifiche;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. l'Azienda sanitaria USL n. 3 dell'Umbria con sede legale in piazza Giacomini, n. 40 - Foligno (PG), p. IVA 0210 2110 547, legalmente rappresentata dal suo direttore generale pro-tempore, è autorizzata all'esercizio dell'attività di una struttura denominata Centro salute «Borgo Cerreto» Distretto sanitario Valnerina da destinare a sede per attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale in piazza Giovanni XXIII, n. 2 - Cerreto di Spoleto (PG), ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000;

2. la responsabilità medica della struttura, così come sopra autorizzata è assunta dal dott. Ilario Salvatori, medico chirurgo, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Ordine dei medici;

3. il direttore generale pro-tempore dell'Azienda USL n. 3, è tenuto a comunicare alla Giunta regionale, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura, nella dotazione strumentale e del personale addetto, specie per quanto concerne l'eventuale sostituzione, temporanea o definitiva del responsabile sanitario, nonché in tutti gli altri elementi costitutivi dell'autorizzazione;

4. la presente determinazione è atto di maggior rilevanza, ai sensi del regolamento interno della Giunta

e delle direttive applicative e che, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia, intervenuta la quale lo stesso sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 2 febbraio 2007

Il dirigente responsabile del servizio
ANTONIO PERELLI

(Atto amministrativo efficace dal 2 febbraio 2007)

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO - SERVIZIO OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA TRA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 febbraio 2007, n. 1408.

POR Ob. 3 Accreditamento a regime: esiti procedura VAD. Soggetti richiedenti al 2 febbraio 2007 e audit in loco.

N. 1408. Determinazione dirigenziale 16 febbraio con la quale, tra l'altro, si dispone la pubblicazione degli allegati A e B alla stessa.

Allegato A

SOGGETTI ACCREDITATI LIVELLO SOGLIA										
N.	Accredit	Ragione Sociale	INDIRIZZO SEDE LEGALE					MACROTIPOLOGIA FORMATIVA		
			Indirizzo	N.C.	CAP	Comune	Provincia	FI	FS	FC
1	accredit00471	CONSORZIO IPASS	Via LUDOVICO MAREMONTI	10	73100	LECCE	LE	X	X	X
2	accredit00497	Eco-sicurezza snc	via G. di Vittorio	9	06012	Città di Castello	PG		X	X
3	accred00517	Studio d'Ingegneria Gonfia	VIA MARIO ANGELONI	8	06012	Città di Castello	PG			X
4	accredit00477	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALTA TUSCIA I.A.F. Istruzione, Arte, Formazione	Via ARNOLFO DI CAMBIO	37	05018	Orvieto	TR	X	X	X

Allegato B

SOGGETTI NON CERTIFICATI AMMESSI ALL'AUDIT IN LOCO										
N.	Accredit	Ragione Sociale	INDIRIZZO SEDE LEGALE					MACROTIPOLOGIA FORMATIVA		
			Indirizzo	N.C.	CAP	Comune	Provincia	FI	FS	FC
1	accredit00495	SLIGO s.r.l.	Via Cestellini	17	06087	Ponte S. Giovanni Perugia	PG		X	X
2	accredit00523	Università per Stranieri	P.zza Fortebraccio	4	06122	Perugia	PG		X	
3	accredit00521	Istituto di Istruzione Superiore "Orfini"	Via Marconi	12	06034	Foligno	PG	X	X	X
4	accredit00490	Associazione Centro Sudi Città di Foligno	Via Oberdan	123	06034	Foligno	PG	X		
5	accredit00499	Liceo Ginnasio Statale "A. Mariotti"	P.zza S.Paolo	3	06123	Perugia	PG		X	X
6	accredit00452	Valle Umbra e Sibillini GAL	Via C. Agostini	5	06034	Foligno	PG			X
7	accredit00487	Infoservice s.r.l.	Voc. Campette Fraz. Piandiporto	144/27	06059	Todi	PG	X	X	X
8	accredit00530	Soluzioni aziendali	Via Vittorio Veneto	12	06012	Città di Castello	PG		X	X

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO VI PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE, PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI, COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 febbraio 2007, n. 1446.

Istituti civili riuniti di beneficenza di Umbertide - Presa d'atto sostituzione componente Consiglio di amministrazione.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la D.D. 8031 del 29 settembre 2004 con la quale era stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'ente Istituti civili riuniti di beneficenza di Umbertide per il quadriennio 2004-2008;

Vista la nota del Comune di Umbertide del 12 gennaio 2007, prot. 607 (acquisita al prot. entrata 0010620 del 19 gennaio 2007) di trasmissione del decreto sindacale dell'11 gennaio 2007 con il quale si è provveduto alla sostituzione in seno al Consiglio di amministrazione del componente decaduto sig. Menichetti Silvano, nominato dal Consiglio comunale di Umbertide, con il sig. Ivo Tosti, nato a Umbertide il 2 novembre 1950 ed ivi residente in via trav. C. Martinelli, n. 4;

Visto il vigente statuto organico dell'Ente approvato con D.D. 1713 del 4 marzo 2005;

Visto l'art. 50 c. 8 del T.U. Enti locali;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3;

Visto il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, per quanto applicabile;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di prendere atto della sostituzione effettuata dal Comune di Umbertide nel Consiglio di amministrazione dell'Ente Istituti civili riuniti di beneficenza di Umbertide del componente decaduto sig. Silvano Menichetti con il sig. Ivo Tosti, nato a Umbertide il 2 novembre 1950 ed ivi residente in via trav. C. Martinelli, n. 4 (componente);

2. di dare atto che la sostituzione così operata non modifica la scadenza naturale del mandato in corso;

3. di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione il presente atto;

4. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 21 febbraio 2007

Il dirigente responsabile del servizio
ADRIANA LOMBARDI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO VI PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 febbraio 2007, n. 1447.

L.R. 22/2004. Associazione ARCI - Comitato territoriale di PG - 06122 Perugia. Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Vista la legge regionale n. 15 del 30 novembre 2006 di approvazione del bilancio di esercizio provvisorio;

Vista la D.G.R. n. 2374 del 28 dicembre 2006 di approvazione del bilancio di direzione provvisorio;

Vista la domanda di iscrizione al registro regionale delle Associazioni di promozione sociale dell'Associazione ARCI - Comitato territoriale di PG - con sede legale in via della Viola, 1, 06122 Perugia, presentata in data 4 dicembre 2006, protocollo n. 0189079;

Visto il verbale dell'istruttoria della domanda medesima, redatto in data 4 gennaio 2007 e verificato che l'Associazione medesima è in possesso dei requisiti che, nei termini della richiamata legge regionale ne consentono l'iscrizione;

Considerato altresì che l'Associazione ARCI - Comitato territoriale di Perugia - con sede legale in via della Viola, 1, 06122 Perugia, rientra nella tipologia delle «associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio regionale» secondo la definizione fornita dall'art. 2, comma I, lett. d) della medesima legge regionale;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla iscrizione del centro sopra indicato nella apposita sezione;

Considerato che con il presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di disporre l'iscrizione dell'Associazione ARCI -

Comitato territoriale di Perugia - con sede legale in via della Viola, 1, 06122 Perugia, alla sezione *d*), foglio 25, numero d'ordine 25 del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale;

2. di dare mandato al responsabile del procedimento di comunicare il presente atto all'Associazione ARCI - Comitato territoriale di Perugia - ed al Servizio affari generali della Presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza;

3. di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 21 febbraio 2007

Il dirigente responsabile del servizio
ADRIANA LOMBARDI

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO - SERVIZIO COMMERCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 febbraio 2007, n. 1502.

Legge n. 449/97 - art. 11. Credito d'imposta in favore delle PMI. Determinazione dirigenziale n. 11962 del 28 dicembre 2005. Rettifiche.

N. 1502. Determinazione dirigenziale 21 febbraio con la quale si dispone, tra l'altro, la pubblicazione dell'*allegato C* alla stessa.

Allegato C

Denominazione	Posiz. Grad.	Graduatoria ex D.D. n.		Rettifiche presente atto		Tipologia di variazione	Causale
		Spesa ammessa	Credito assentito	Spesa ammessa rideterminata	Credito ammesso rideterminato		
Villa Maria Luisa di Qualano Carlo	1828	18.628,77	3.725,00	===	===	Diminuzione	Rinuncia totale al credito
Vanto S.r.l.	1807	94.606,92	18.921,38	===	===	Diminuzione	Revoca: cessazione attività
Paoluzzi Maria Rita	1371	25.394,67	5.078,93	===	===	Diminuzione	Rinuncia totale al credito
La Calza di Ferrata Ivana & C. Snc	1004	27.699,09	5.539,82	===	===	Diminuzione	Rinuncia totale al credito
Felc di Menghini Maurizio	711	150.000,00	30.000,00	===	===	Diminuzione	Rinuncia totale al credito
Arcobaleno Tessuti di Cicloni Monica	131	7.185,12	1.437,02	===	===	Diminuzione	Revoca: cessazione attività
Edilmarket S.r.l.	1966	15.329,29	4.492,05	===	===	Diminuzione	Revoca: cessazione attività
L'Unico di Micheli Laura e Palma Natalia S.n.c.	2089	1.967,00	576,40	===	===	Diminuzione	Rinuncia totale al credito

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO - SERVIZIO OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA TRA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 febbraio 2007, n. 1627.

POR Ob. 3 Accreditamento a regime procedura straordinaria: esiti valutazione.

N. 1627. Determinazione dirigenziale 23 febbraio con la quale, tra l'altro, si dispone la pubblicazione dell'*Allegato A* alla stessa.

Allegato A

SOGGETTI ACCREDITATI LIVELLO SOGLIA										
N.	Accredit	Ragione Sociale	INDIRIZZO SEDE LEGALE					MACROTIPOLOGIA FORMATIVA		
			Indirizzo	N.C.	CAP	Comune	Provincia	FI	FS	FC
1	accredit00495	SLIGO s.r.l.	Via Cestellini	17	06087	Ponte S. Giovanni Perugia	PG		X	X
2	accredit00530	Soluzioni Aziendali	Via Vittorio Veneto	12	06012	Città di Castello	PG		X	X

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO VI PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 febbraio 2007, n. 1753.

L.R. 22/2004. Associazione Entropica Perugia. Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Vista la legge regionale n. 15 del 30 novembre 2006 di approvazione del bilancio di esercizio provvisorio;

Vista la D.G.R. n. 2374 del 28 dicembre 2006 di approvazione del bilancio di direzione provvisorio;

Vista la domanda di iscrizione al registro regionale delle Associazioni di promozione sociale dell'Associazione Entropica con sede legale in via Magno Magnini, 06122 Perugia, presentata in data 17 gennaio 2007, protocollo n. 0008693;

Visto il verbale dell'istruttoria della domanda medesima, redatto in data 12 febbraio 2007 e verificato che l'Associazione medesima è in possesso dei requisiti che, nei termini della richiamata legge regionale ne consentono l'iscrizione;

Considerato altresì che l'Associazione Entropica di Perugia con sede legale in via Magno Magnini s.n.c., 06122 Perugia, rientra nella tipologia delle «associazioni a carattere locale» secondo la definizione fornita dall'art. 2, comma I, lett. b) della medesima legge regionale;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla iscrizione dell'Associazione sopra indicata nella apposita sezione;

Considerato che con il presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di disporre l'iscrizione dell'Associazione Entropica di Perugia - con sede legale in via Magno Magnini s.n.c., 06122 Perugia alla sezione b), foglio 30, numero d'ordine 30 del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale;

2. di dare mandato al responsabile del procedimento di comunicare il presente atto all'Associazione Entropica di Perugia ed al Servizio affari generali della Presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza;

3. di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 28 febbraio 2007

Il dirigente responsabile del servizio
ADRIANA LOMBARDI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI E POLITICHE PER L'INNOVAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 febbraio 2007, n. 1834.

P.S.R. per l'Umbria 2000-2006. Misura f) «Misure agroambientali». Annualità 2006-2007. Proroga termini di presentazione domande annuali di pagamento.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005 n. 2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il Reg. CE n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA);

Visto il Piano di sviluppo rurale per l'Umbria 2000-2006, approvato con decisione della Commissione europea C(2000)2158;

Visto il Reg. CE 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visti i Reg. CE 1974/06 e Reg. CE 1975/06 che stabiliscono le modalità di applicazione del Reg. CE n. 1968/05;

Vista la D.D. n. 11752 del 13 dicembre 2006 avente per oggetto: «P.S.R. per l'Umbria 2000-2006. Misura f) - Misure agroambientali. Annualità 2006-2007. Presentazione domande annuali di pagamento»;

Considerato che lo stesso atto, in particolare, consente ai beneficiari dei premi della Misura f) «Misure agroambientali» del PSR per l'Umbria e dell'azione F del programma regionale agroambientale ex Reg. CEE 2078/92 di presentare la domanda annuale di pagamento a far data dal 20 dicembre 2006 fino al 2 marzo 2007, utilizzando esclusivamente l'apposita procedura informatica predisposta e messa a disposizione dall'ARUSIA;

Atteso che il programma informatizzato predisposto dall'ARUSIA per la gestione delle domande non è ancora operativo, in attesa della sua integrazione con la procedura AGEA, attualmente in fase di definizione;

Ravvisata pertanto, a causa del giustificato ritardo nella predisposizione della procedura informatica ARUSIA, la necessità di una proroga, definendo quale

termine ultimo per la presentazione delle domande annuali di pagamento dei premi della misura 2.1.2 f) del PSR 2000-2006 e dell'azione F del Programma regionale agroambientale ex Reg. 2078/92, la data del 30 marzo 2007;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di prorogare i termini per la presentazione delle domande annuali di pagamento dei premi della misura 2.1.2 f) del PSR 2000-2006 e dell'azione F del Programma regionale agroambientale ex Reg. 2078/92, al 30 marzo 2007;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria;

3. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 28 febbraio 2007

Il dirigente responsabile del servizio
CESARE VIGNOLI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO BONIFICA E MIGLIORAMENTI FONDIARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 febbraio 2007, n. 1862.

L.R. n. 34/89. Approvazione graduatoria delle richieste di finanziamento pervenute nel II semestre del 2006.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Viste le richieste presentate dagli interessati;

Vista la L.R. indicata in oggetto concernente: «Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice - Avvio di azioni di riordino fondiario», che prevede il finanziamento delle richieste di intervento avanzate per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice nell'ordine risultante da apposita graduatoria formulata ai sensi dell'art. 5, sulla base di criteri di cui all'art. 4 della stessa legge;

Vista la determinazione dirigenziale n. 6714 dell'11 agosto 2004 e successive rettifiche;

Richiamata la precedente determinazione dirigenziale n. 12190 del 20 dicembre 2006 con la quale si approva la graduatoria delle richieste di finanziamento pervenute nel 1° semestre 2006;

Atteso che ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 5 della legge in oggetto le richieste inserite in graduatoria ed eventualmente non finanziate per insufficienza di disponibilità vanno inserite in quella del semestre successivo secondo l'ordine di priorità alle stesse riconosciuto;

Vista la graduatoria finale riportata nell'*allegato «A»* riferita alle richieste di finanziamento pervenute nel II semestre 2006, giudicate ammissibili;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di approvare ai sensi dell'art. 5, della L.R. 24 ottobre 1989, n. 34, la graduatoria delle richieste di finanziamento relativa al II semestre 2006 giudicate ammissibili, unita al presente atto quale *allegato «A»*;

2. che detto *allegato «A»* è parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che la concessione ed erogazione delle agevolazioni in argomento sono subordinate alla disponibilità di fondi sulle apposite poste di bilancio regionale, nonché ai risultati delle successive istruttorie che condurranno gli uffici regionali e gli istituti di credito interessati;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

5. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 28 febbraio 2007

Il dirigente responsabile del servizio
CESARE VIGNOLI

Allegato «A»

GRADUATORIA DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO PERVENUTE NEL
II SEMESTRE 2006, GIUDICATE AMMISSIBILI AI SENSI DELLA L.R. 24 OTTOBRE 1989, N. 34

N. ord.	N. pratica	Richiedente	Comune residenza	Data presentaz. domanda	N. protoc.	Priorità
1	378	Evangelisti Marta	Spoletto	25/08/06	134450/06	A

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI E POLITICHE PER L'INNOVAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 marzo 2007, n. 2165.

D.D. n. 765/2007 - proroga dei termini di presentazione delle domande di riconoscimento degli organismi di consulenza.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la D.G.R. n. 2340/2006 con la quale si è provveduto ad istituire il sistema di consulenza aziendale nella regione Umbria, definendo i criteri per il riconoscimento degli organismi erogatori dei servizi di consulenza;

Considerato che con il suddetto provvedimento è stato stabilito, tra l'altro, di consentire la presentazione di domande di riconoscimento dell'idoneità alla erogazione dei servizi di consulenza secondo i tempi e le modalità definite con successiva determinazione dirigenziale;

Vista la D.D. n. 765/2007 con la quale, in attuazione di quanto stabilito con D.G.R. 2340/2006, è stato predisposto il bando pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento degli organismi di consulenza;

Atteso che, così come previsto dal bando, i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento della idoneità alla erogazione dei servizi di consulenza aziendale sono stati fissati al 22 marzo 2007;

Viste le istanze di proroga dei suddetti termini avanzate dalle OO.PP., con nota congiunta, e dalla Federazione regionale dei dottori agronomi e forestali dell'Umbria, acquisite agli atti il 7 marzo 2007, rispettivamente con n. prot. 0040160 e n. prot. 0039703;

Considerato che le motivazioni addotte hanno evidenziato le problematiche organizzative, riscontrate anche nella predisposizione della documentazione richiesta, tali da rendere difficoltoso il rispetto dei termini previsti dal bando, nonché la necessità di chiarire alcuni aspetti del bando medesimo al fine di consentire la corretta presentazione delle domande di riconoscimento;

Rilevata la natura innovativa del sistema di consulenza aziendale e la molteplicità dei requisiti richiesti agli organismi che intendono essere riconosciuti tali da rendere effettivamente complessa la fase di organizzazione e la predisposizione delle domande di riconoscimento;

Ritenute pertanto accoglibili le istanze di proroga in questione;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

- 1) di accogliere le istanze di proroga avanzate dalle OO.PP. e dalla Federazione regionale dei dottori agronomi e forestali dell'Umbria;
- 2) di prorogare i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento al 30 aprile 2007;
- 3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;
- 4) di incaricare il Servizio produzioni vegetali e politiche per l'innovazione degli adempimenti connessi con il presente atto;
- 5) di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, li 14 marzo 2007

Il dirigente vicario
PAOLO PAPA

PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI E PRIVATI

PROVINCIA DI TERNI

Avviso di presentazione della domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso potabile ed igienico.

La ditta Azienda Agricola Lapone s.r.l. con sede in via Monti di Primavalle, 270 Roma, ha presentato domanda di concessione in data 15 novembre 2006 per derivare acqua da sorgente sita in loc. Lapone, frazione Benano, del comune di Orvieto per la portata massima di 5 lt/sec. (mod. 0.05) per uso potabile e igienico.

Terni, li 5 marzo 2007

Il dirigente
GIOVANNI VITALE VACCARI

G/031 (A pagamento)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSIGLIO REGIONALE

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E PERSONALE - 27 febbraio 2007, n. 81.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 - art. 1 - comma 127 - «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica». Pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria delle collaborazioni esterne e degli incarichi di consulenza conferiti dal Consiglio regionale nel periodo 1 luglio 2006-31 dicembre 2006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
E PERSONALE

Atteso che l'art. 1 - comma 127 - della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che «Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni

o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica»;

Visto il prospetto delle somme erogate nel periodo 1 luglio 2006-31 dicembre 2006 per gli incarichi di consulenza conferiti dal Consiglio regionale, predisposto dalla Sezione ragioneria;

Ritenuto necessario darne semestralmente pubblicità, attraverso la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 73 del 10 marzo 1998, concernente: «Determinazioni in ordine alla previsione di legge relativa alla separazio-

ne tra indirizzo politico e competenze della dirigenza»;

Visto il regolamento interno del Consiglio regionale;

DETERMINA

1) di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria l'elenco delle collaborazioni esterne e degli incarichi di consulenza conferiti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale nel periodo 1 luglio 2006-31 dicembre 2006 con la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato;

2) di trasmettere copia di tale elenco alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Roma.

Perugia, lì 27 febbraio 2007

Il responsabile
FABIO PIERGIOVANNI

ELENCO INCARICHI DI CONSULENZA CONFERITI DAL CONSIGLIO REGIONALE NEL 2° SEMESTRE 2006

SOGGETTO PERCETTORE	RAGIONE DELL'INCARICO	IMPORTO EROGATO (in Euro)
GIANNUZZI VITTORIA MARIA PERUGIA	Incarico interprete per visita a Palazzo Cesaroni di una delegazione del Parlamento Basco Provvedimento n. 300 del 20 settembre 2006	200,00
IZAGUIRRE CASUSU MARIA EUGENIA	Incarico interprete per visita a Palazzo Cesaroni di una delegazione del Parlamento Basco Provvedimento n. 300 del 20 settembre 2006	200,00
OLIVIERO MAURIZIO PERUGIA	Consulenza giuridico-finanziaria al Presidente del Consiglio regionale VIII legislatura. Provvedimento n. 44 del 7 febbraio 2006	24.752,00
SANTI LAURA PERUGIA	Affidamento incarico di speaker del notiziario del Consiglio regionale su Web denominato Tele CRU Provvedimento n. 571 del 30 dicembre 2005	4.896,00
CONSULT CEX S.N.C. PERUGIA	Affidamento incarico relativo contabilità dipendenti dei Gruppi consiliari. Provvedimento n. 208 del 26 giugno 2006 Provvedimento n. 365 del 26 ottobre 2006	8.208,00
ARCH. FABRI FRANCO TERNI	Consulenza per la predisposizione di un nuovo piano di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e l'individuazione di misure di prevenzione compatibili con le caratteristiche architettoniche di Palazzo Cesaroni. Delibera U.P. n. 246 del 17 aprile 2003 Delibera U.P. n. 310 del 30 aprile 2004 Delibera U.P. n. 22 del 21 luglio 2005 Delibera U.P. n. 75 del 5 luglio 2006	9.250,00
AVV. GIOVANNI TARANTINI PERUGIA	Compenso per componente Commissione esaminatrice concorso pubblico categoria D1, quale membro aggregato esperto . Provvedimento n. 355 del 27 luglio 2005	1.668,73
AVV. IVANA MARIA QUARTA LECCE	Incarico in qualità di Avvocato per transazione causa Mazzoccoli Gianfranco. Provvedimento n. 214 del 30 giugno 2006	6.119,69
PONTI ANTONIO CARLO PERUGIA	Conferimento incarico per la cura scientifica della realizzazione esposizione «Arte all'opera: artisti in Umbria» Provvedimento n. 333 del 10 ottobre 2006	2.300,00
GHIGARELLI STEFANO PERUGIA	Conferimento incarico per la collaborazione nell'allestimento della realizzazione esposizione «Arte all'opera: artisti in Umbria» Provvedimento n. 333 del 10 ottobre 2006	1.996,80

Nomina del Presidente e del Vice Presidente della III Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale. (Nota Presidente C.R prot. n. 921 del 6 marzo 2007).

Si comunica che, a seguito delle dimissioni del Consigliere Gianluca Rossi, la III Commissione consiliare permanente ha provveduto, in data 1° marzo 2007, alla elezione del presidente e del vice presidente nelle persone dei consiglieri:

- Enzo RONCA *presidente;*
- Aldo TRACCHEGIANI *vice presidente.*

Perugia, lì 6 marzo 2007

Il Presidente
MAURO TIPPOLOTTI

REGIONE UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO
E INFRASTRUTTURE

Servizio difesa del suolo, cave, miniere
ed acque minerali

Avviso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Gubbio della istanza di rinnovo della concessione mineraria denominata «Case Nove» sita in loc. Ghigiano.

La società Colacem S.p.A. ha presentato istanza di rinnovo della concessione mineraria denominata «Case Nove» sita in loc. Ghigiano del comune di Gubbio.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D.P.R. 382/94, l'istanza di rinnovo ed i relativi allegati sono pubblicati all'Albo pretorio del Comune di Gubbio, a decorrere dalla data odierna e per quindici giorni consecutivi.

Perugia, lì 9 marzo 2007

Il dirigente del servizio
ANGELO VITERBO

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
Servizio IV - Programmazione e gestione degli
interventi di emergenza sanitaria, sanità veterinaria
e sicurezza alimentare

Prot. 36438. Voltura del riconoscimento comunitario per laboratorio di sezionamento e di trasformazione prodotti a base di carne. Ditta Salumificio Battisti Alviero e figli s.r.l., con sede legale in zona industriale Pian di Porto - loc. Bodoglie, n. 148/7/T - Todi (PG), con sede operativa in zona industriale Pian di Porto - loc. Bodoglie, n. 148/7/T - Todi (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti i regolamenti comunitari n. 852/2004, 853/2004
e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. 1606 del 12 gennaio 2001 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. 1718 del 18 ottobre 2005;

Vista la determinazione dirigenziale n. 813 del-
l'8 febbraio 2006;

Vista la D.G.R. n. 259 del 22 febbraio 2006;

Vista la D.D. n. 2944 del 5 aprile 2006 nonché la
D.D. 3206 del 12 aprile 2006;

Vista la D.D. n. 6564 del 19 luglio 2006;

Vista la D.D. 9039 del 4 ottobre 2006;

Visti gli atti prot. 600.8/80.83/59.31/696 dell'8 maggio
1998 e prot. 600.8/24475/59.45/1755 5 maggio 1998
del Ministero della sanità rilasciati alla ditta Salumificio
Battisti Alviero e figli s.n.c.;

Vista la scelta operata dalla ditta Salumificio Battisti
Alviero e figli s.n.c. del numero unico 1815/S;

Vista la domanda della ditta Salumificio Battisti Al-
viero e figli s.r.l. volta ad ottenere la voltura del nu-
mero di riconoscimento veterinario CE 1815/S, prece-
dentemente assegnato alla ditta Salumificio Battisti
Alviero e figli s.n.c.;

Visto il parere favorevole del servizio veterinario della
Usl Perugia circa il mantenimento dei requisiti struttu-
rali ed igienico sanitari del predetto stabilimento;

Vista la documentazione pervenuta dalla quale si
evince la suddetta variazione della ragione sociale;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

VOLTURA

L'atto con il quale è stato attribuito il seguente
numero di riconoscimento CE (*approval number*) 1815/S
allo stabilimento sito in Todi (PG), zona industriale
Pian di Porto, loc. Bodoglie, a ditta Salumificio Bat-
tisti Alviero e figli s.r.l.

Lo stabilimento di cui trattasi rimane iscritto negli
speciali registri previsti dalle normative di riferimento,
mantenendo ovviamente il numero di riconoscimento
già attribuito.

La ditta è tenuta a comunicare eventuali variazioni
della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento
e di ogni altro requisito di legge.

Il riconoscimento può essere revocato e/o sospeso
da questo Servizio in qualunque momento in caso di
inosservanza delle norme vigenti e/o delle prescrizioni.

Perugia, lì 1 marzo 2007

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUAITINI

PARTE SECONDA

LEGGI E DECRETI DELLO STATO

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'UMBRIA

Decreto di delega del direttore regionale 8 febbraio 2007.

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la nota del Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali, prot. 18450 del 19 settembre 2006, con la quale si comunica che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 settembre 2006 è stato conferito alla dott.ssa Vittoria Garibaldi l'incarico di funzione dirigenziale generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 95, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che prevede che fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero;

Rilevato che l'art. 20 del citato D.P.R. n. 173 del 2004, individuando le funzioni ed i compiti delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, al comma 5 dispone che siano di norma delegate ai titolari delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale, le funzioni di cui al comma 4, lettere c), g) e h), mentre al comma 6 dà facoltà al Direttore regionale di delegare una o più delle altre funzioni allo stesso attribuite dal regolamento;

Ritenuto di dover procedere, in via transitoria e fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero, alla formalizzazione della delega delle funzioni richiamate al comma 5, nonché di alcune delle altre funzioni di cui al comma 4 dell'art. 20 del citato D.P.R. 173 del 2004.

DECRETA:

Art. 1.

Ai titolari delle soprintendenze di settore, ciascuna per le attribuzioni di competenza, è conferita delega all'adozione dei provvedimenti relativi alle seguenti funzioni di cui al comma 4, lettere c), g) e h) dell'articolo 20 del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173:

1. autorizzazione all'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, con eccezione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera o), dall'articolo 8, comma 2, lettera e) e dall'articolo 9, comma 2, lettera d);

2. disposizione dell'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali ai sensi dell'articolo 88 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;

3. concessione dell'uso dei beni culturali in conse-

gna al Ministero ai sensi degli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004.

Art. 2.

Sono inoltre delegate ai titolari delle soprintendenze di settore, ciascuno per le attribuzioni di competenza, le seguenti funzioni, ai sensi del comma 6 dell'art. 20 del D.P.R. n. 173/2004:

1. comma 4, lett. d) - imporre ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione ovvero disporre, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero, ai sensi dell'art. 32 del Codice;

2. comma 4, lett. e) - disporre il concorso del Ministero nelle spese affrontate dai privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi di conservazione, nei casi previsti agli artt. 34 e 35 del Codice;

3. comma 4, lett. f) - stipulare accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'art. 38 del Codice;

4. comma 4, lett. n) - solo per la parte che riguarda la effettuazione della comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito i beni si trovano, prescritta dall'articolo 62, comma 1, del Codice;

5. comma 4, lett. v) - vigilare sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni;

6. comma 4, lett. aa) - solo per quanto riguarda:

a) l'approvazione dei progetti inseriti nelle programmazioni ordinarie e straordinarie;

b) l'adozione dei provvedimenti relativi alle funzioni di stazione appaltante per i lavori in economia, nei casi di somma urgenza, di importo non superiore a € 25.823,00 e per gli interventi, indicati dal Direttore regionale, per i quali il Ministero accrediterà direttamente i fondi alle stesse soprintendenze.

Art. 3.

La delega di cui agli articoli 1 e 2 viene conferita:

1. in via transitoria e fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero, fatti salvi i poteri del Direttore regionale delegante di impartire direttive nelle materie delegate, di controllare l'esercizio dei poteri delegati, di avocare a sé la trattazione di specifiche pratiche, di sostituirsi al delegato in caso di sua inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato, di revocare o modificare la delega stessa;

2. con l'obbligo, per il delegato, di trasmettere al Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria una relazione semestrale sui provvedimenti emanati.

Art. 4.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo competenti secondo le vigenti disposizioni e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Perugia, addì 8 febbraio 2007

Il direttore regionale
VITTORIA GARIBALDI

AVVISI DI RETTIFICA

REGIONE UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE ALLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
 Servizio organizzazione e politiche per la gestione e lo sviluppo della risorsa umana

Comunicato relativo all'Elenco delle collaborazioni esterne della Regione Umbria - II semestre 2006 - Legge 23 dicembre 1996, n. 662 - art. 1 - comma 127. (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Parte I-II - «Serie generale» n. 10 del 7 marzo 2006).

In riferimento a quanto disposto dall'art. 1 - comma 127 - della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, verificata la presenza di un errore nelle prime due righe della tabella pubblicata a pagina 534 del bollettino indicato in oggetto, se ne riporta il testo corretto:

OGGETTO	SOGGETTO INCARICATO	D.G.R.	IMPORTO II SEMESTRE 2006
Direzione Agricoltura e Foreste. Servizio Attività Culturali dello Spettacolo ed attività sportive. Conferimento incarico professionale esterno ex art. 1 c. 116 L. 311/04 Dr. Nocchi Simone. Imp. 15244,00 cap. 720	DOTT. NOCCHI SIMONE	524 30/03/2006	10.162,66 - cap. 720
Direzione Agricoltura e Foreste. Servizio Attività Culturali dello Spettacolo ed attività sportive. Conferimento incarico professionale esterno ex art. 1 c. 116 L. 311/04 Dr. Dozi Andrea. Imp. 15244,00 cap. 720	DOTT. DOZI ANDREA	525 30/03/2006	10.162,66 - cap. 720

(in neretto è stato evidenziato il testo rettificato)

SALVATORE FRANCESCO D'AGOSTINO - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia dell'11 marzo 1995 - n. 4/95 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 2007: *Parti I-II* (unico fascicolo, esclusi i supplementi straordinari): Annuo € 65 - Sem.le € 37 - Un fascicolo: € 1,15 - Arretrato: **il doppio**. *Parte III* (fascicolo distinto): Annuo € 56 - Sem.le € 29 - Un fascicolo: € 1,15 - Arretrato: **il doppio**. *Supplementi straordinari*: Annuo € 135. *Parte IV* (Sospesa pubblicazione). Numeri speciali (fascicoli superiori alle 32 pagine): € 0,85 a 16° o frazione di esso.

**I versamenti vanno effettuati sul c.c.p. n. 12236063 intestato a: «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria»
 Piazza Italia - Palazzo Donini - 06100 Perugia.**

Prezzo € 2,55
 (IVA compresa)